

Linguistica e Filologia è inclusa in ERIH PLUS
(*European Reference Index for the Humanities and Social Sciences*)

Internet: <http://aisberg.unibg.it/handle/10446/6133>

I contributi contenuti nella rivista sono indicizzati nelle banche dati
Modern Language Association (MLA) International Bibliography
e Linguistics and Language Behaviour Abstracts (LLBA),
Directory of Open Access Journals (DOAJ) e Web of Science

Licenza *Creative Commons*:

This journal is published in Open Access under a Creative Commons License
Attribution-Noncommercial-No Derivative Works (CC BY-NC-ND 3.0).

You are free to share – copy, distribute and transmit –
the work under the following conditions:

You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor
(but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).

You may not use this work for commercial purposes.

You may not alter, transform, or build upon this work.




Volume pubblicato dal Dipartimento di Lingue, Letterature e
Culture Straniere e finanziato con fondi di Ateneo di ricerca.

ISSN: 1594-6517

Linguistica e Filologia

40

Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO 2020



BERGAMO UNIVERSITY PRESS

sestante edizioni

Direzione della rivista

Giuliano Bernini, Università degli Studi di Bergamo, Direttore responsabile

Régine Delamotte, Université de Rouen

Klaus Düwel, Universität Göttingen

Edgar Radtke, Universität Heidelberg

Comitato editoriale

Maria Grazia Cammarota, Università degli Studi di Bergamo

Ada Valentini, Università degli Studi di Bergamo

Fulvio Ferrari, Università di Trento

Emilia Calaresu, Università di Modena e Reggio Emilia

Silvia Dal Negro, Libera Università di Bolzano

Maria Pavesi, Università di Pavia

Alessandro Zironi, Università di Bologna

Comitato Scientifico

Cecilia Andorno, Università di Torino

Alvise Andreose, Università e-Campus

David Ashurst, University of Durham

Sandra Benazzo, Université de Paris VIII

Gaetano Berruto, Università di Torino

Adriana Constăchescu, Universitatea din Craiova

Patrizia Giuliano, Università di Napoli ‘Federico II’

John McKinnell, University of Durham

Maria Grazia Saibene, Università di Pavia

Heidi Siller-Runggaldier, Universität Innsbruck

Andrea Trovesi, Università di Roma ‘La Sapienza’

Miriam Voghera, Università di Salerno

Marzena Wątarek, Université de Paris VIII

Maria Zaleska, Uniwersytet Warszawski

Lucia Avallone, Università degli Studi di Bergamo

Cécile Desoutter, Università degli Studi di Bergamo

Maria Gottardo, Università degli Studi di Bergamo

Dorothee Heller, Università degli Studi di Bergamo

Stefania Maci, Università degli Studi di Bergamo

Maria Chiara Pesenti, Università degli Studi di Bergamo

Comitato di Redazione

Jacopo Saturno, Università degli Studi di Bergamo

INDICE

| | |
|--|--------|
| Anna-Maria De Cesare, Begoña Sanromán Vilas <i>Restrictive focus adverbs in contemporary varieties of Italian and European Spanish: A contrastive, corpus-based study</i> | pag. 7 |
| Laura Mori <i>La rappresentazione di scenari deontici e l'espressione della performatività nell'italiano delle leggi: dal diritto europeo alla legislazione nazionale</i> | » 45 |
| Daniel Russo, Angela Andreani <i>Ogden's Basic English and its roots in the Early Modern English search for language simplicity</i> | » 99 |
| Alessandro Zironi <i>Tracce e reminiscenze dei Goti in area ravennate tra il sesto e il decimo secolo: diversità e inclusione alla luce dei dati antroponimici</i> | » 129 |
| Andrea Drocco, Neha Tiwari <i>A Pragmatic Approach to Compound Verbs in Hindi/Urdu: The Case of (Inter)subjectivity</i> | » 157 |
| Mauro Maggi <i>Annotations on the Book of Zambasta, VIII</i> | » 197 |
| <i>Elenco dei revisori per i numeri 37, 38 e 39</i> | » 223 |

LAURA MORI
(Università degli studi internazionali di Roma)

La rappresentazione di scenari deontici e l'espressione della performatività nell'italiano delle leggi: dal diritto europeo alla legislazione nazionale¹

This study focuses on the intra-linguistic variation between three legislative corpora belonging to the Eurolect Observatory Multilingual Corpus: Corpus A (EU directives); Corpus B (Italian laws of implementation) and Corpus C (national laws of Italian origin).

Profiling through Natural Language Processing is combined with quantitative analyses led using corpus-based and corpus-driven methodologies. These data directed qualitative research on relevant phenomena in order to depict the most significant semantic and pragmatic features of legal discourse, namely the deontic encoding and legal performativity. Morphological variants and morphosyntactic patterns featuring the legal framing are detected and exemplified focusing on their double, sometimes overlapped, deontic and performative value. In particular, the role of the present indicative in legislative utterances, the distribution of passive-active diathesis (in relation with agency), the collocational profile of legal verbs as far as the encoding ofthetic-constitutive and prescriptive values are concerned, the distribution of legal performatives across corpora and the relationship between performativity and textuality are analysed.

Cross-corpora results confirm the existence of context-induced linguistic differences and intra-genre variability within the legal domain related to three legislative varieties: Italian Eurolect (Corpus A), EU-derived legislative Italian (Corpus B) and national legislative Italian (Corpus C).

1. Introduzione

Il linguaggio giuridico è un'entità complessa da definire per l'eterogeneità dei testi, scritti e orali, in cui si manifesta tanto da poter essere descritto, sotto il profilo linguistico, in termini di varietà con caratteristiche correlate al registro (Biber / Conrad 2009) e allo stile (Berruto

¹ Per la redazione di questo articolo sono grata ad Annarita Felici e a Giulia Venturi per lo scambio fruttuoso e gli spunti di riflessione utili ad approfondire lo studio. Ringrazio inoltre i revisori anonimi per i suggerimenti che mi hanno consentito di mettere maggiormente a fuoco la tematica.

2011) e, in prospettiva pragmatica (*legal discourse*, Kurzon 1997) e testuale, in relazione allo scopo che si concretizza in un dato genere testuale (Bhatia 1993).

I testi giuridici sono caratterizzati da fenomeni di variazione linguistica che investono vari livelli, in parte rintracciabili nel linguaggio giuridico di diverse tradizioni europee: varianti lessicali marcate in alto in diafasia (tecnicismi specifici, tra cui latinismi giuridici) e tecnicismi collaterali correlati allo stile di un determinato genere, o sotto-genere, testuale; categorie morfologiche e pattern morfosintattici per la codifica della prescrittività e della performatività; combinazioni ricorrenti di parole (*lexical bundles*), strategie di deagentivizzazione (nominalizzazioni e diatesi passiva); complessità sul piano sintattico e una rigida articolazione dell'impianto testuale².

Per quanto riguarda la fisionomia dell'italiano giuridico, essa deriva da una convergenza secolare e dalla stratificazione di diverse tradizioni giuridiche, autoctone e straniere. In particolare, il bilinguismo latino-varietà vernacolari di epoca medievale e il plurilinguismo italiano-latino-francese (con l'influenza dell'apparato concettuale tedesco), durante il XVII e il XVIII secolo, hanno caratterizzato la storia dell'italiano come lingua del diritto per la quale la traduzione da altre lingue ha giocato un ruolo rilevante (Bambi 2012; Caterina / Rossi 2008). Più recentemente, l'italiano giuridico è stato plasmato dal contatto intenso con il francese e l'inglese nel contesto plurilingue dell'Unione europea e dagli scambi all'interno del mondo globalizzato.

La legislazione europea in italiano è frutto un processo di negoziazione politica tra culture linguistiche e giuridiche che si manifesta all'interno di un circuito di redazione-traduzione-revisione plurilingue attivato per rispondere ai vincoli del quadro sovranazionale dell'UE. In tal modo si producono "testi armonizzati" in 24 versioni linguistiche facenti ugualmente fede. Infatti, a livello di Unione europea, la centralità (e non ufficialità) della traduzione impone un nuovo concetto di redazione legislativa, dove "it is the legal language of the institutional framework that is detached from national systems and moulded through translation" (Prieto Ramos 2014: 319). La traduzione giuridica multilin-

² Per una descrizione delle caratteristiche linguistiche dell'italiano giuridico si rimanda a Mortara Garavelli (2001).

gue della legislazione dell'UE è, dunque, frutto di compromessi tra i diversi Paesi membri che mirano al raggiungimento di un'armonizzazione sociale, politica e giuridica. Sul piano linguistico studi condotti su diverse lingue europee all'interno dello *Eurolect Observatory Project*³ hanno già dimostrato empiricamente l'esistenza di varietà legislative europee che si differenziano dalle rispettive varietà legislative nazionali⁴: i cosiddetti euroletti. I risultati delle analisi su corpora per undici lingue mostrano una situazione di plurilinguismo con evidenti analogie e differenze tra varietà legislative europee e peculiarità rispetto alla posizione che ciascuna di esse assume all'interno del proprio spazio sociolinguistico nel contesto nazionale. In particolare si evidenziano dinamiche che incidono sulle caratteristiche distintive degli euroletti, a più livelli linguistici, e riconducibili a tre macro-categorie interpretative: 1. fenomeni condizionati dal contesto UE (*EU-rooted phenomena*), 2. caratteristiche indotte da contatto (*contact-induced features*), 3. variabilità intralinguistica (*intra-linguistic variability*)⁵.

Per quanto riguarda l'euroletto italiano, esso vive principalmente come lingua tradotta da versioni redatte in inglese⁶, da scriventi nativi e non nativi, in quanto dal 2015 l'inglese rappresenta la lingua fonte della legislazione europea nell'81% dei casi. Tuttavia questo scenario di predominio caratterizza solo il periodo più recente mentre il francese, lingua primaria per la redazione del diritto europeo nei primi decenni della storia delle Comunità, rappresenta ancora oggi la lingua fonte in alcuni ambiti, come la pesca e l'agricoltura, e le versioni in francese costituiscono un riferimento nella prassi traduttiva per effettuare riscontri interlinguistici. Come osservato da Mattila (2013: 33), alla fine degli anni Novanta ancora il 40,4 % dei documenti tradotti dalla Direzione Gene-

³ Per maggiori dettagli sul progetto di ricerca internazionale, coordinato da chi scrive, si rimanda alla pagina <http://www.unint.eu/eurolect-observatory/overview>.

⁴ Si rinvergono analogie e differenze tra gli euroletti che sono state descritte e interpretate da Mori / Szmrecsany (in stampa) utilizzando una visualizzazione di tipo *Multidimensional Scaling* basata su distanze linguistiche aggregate di parametri lessicali e grammaticali.

⁵ Cfr. Mori (2018a).

⁶ "Documents are negotiated in a lingua franca which is more and more English but also very little tied to the Anglo-Saxon tradition of legal drafting" (Felici 2013: 42). In effetti, l'inglese giuridico nazionale – sviluppatosi all'interno di un sistema di *common law* – sarebbe la lingua meno adeguata a esprimere i concetti del diritto dell'Unione europea (Pozzo 2012). Pertanto si viene a configurare come una varietà altra (euroletto inglese in Sandrelli 2018), con proprietà che portano a considerarla una lingua franca istituzionale.

rale della Traduzione della Commissione europea erano originariamente redatti in francese rispetto al 45,4% di quelli in inglese. Tale situazione ha subito un cambiamento notevole nel 2008 quando la percentuale di originali in inglese raggiunge il 72,5% e l'uso del francese per la redazione si riduce drasticamente (11,8%)⁷. Tali dati non sono trascurabili e rendono fondamentale la considerazione dell'arco temporale in cui sono stati prodotti i testi quando si analizza la normativa prodotta dai servizi linguistici dell'UE, poiché determinate varianti potrebbero essere dovute al contatto fondante e di lunga data con il francese⁸ e non necessariamente con l'inglese⁹.

Il contesto di plurilinguismo legislativo che si viene a configurare prevede un flusso di lavoro incentrato sulla traduzione interlinguistica della legislazione europea in cui si favorisce l'adozione di soluzioni linguistiche che possano facilitare la comparabilità delle versioni in ventiquattro lingue. Diversamente nella riscrittura di testi derivati da norme europee, ma proiettati e indirizzati alla realtà socio-culturale nazionale, quali le leggi di attuazione di direttive europee, si verifica un processo di "ibridazione", tra due culture giuridiche e due modelli linguistici di riferimento, europeo e nazionale (cfr. Mori 2019d).

Partendo da questo assunto, è interessante osservare la fenomenologia della variazione rispetto a tali contesti (europeo e nazionale) utilizzando le potenzialità delle analisi condotte su corpora contenenti tre diversi sotto-generi: direttive europee (Corpus A), misure italiane di attuazione delle direttive contenute nel Corpus A (Corpus B) e norme nazionali (Corpus C). Nel caso del Corpus A si tratta di testi legislativi originati a livello UE per vincolare gli Stati Membri al raggiungimento di specifici risultati attualizzati dalle leggi nazionali di attuazione (Corpus B) che rimandano alle finalità imposte dalle direttive, da cui derivano e dipendono, pronunciandosi su modalità e mezzi di applicazione. Il confronto con un corpus di norme nazionali senza alcuna re-

⁷ Nel 2008 il 2,7% dei documenti risultano redatti in tedesco mentre il rimanente 13% è originariamente prodotto in altre lingue (cfr. Commissione europea 2009: 7-8).

⁸ Occorre, infatti, considerare come sia stato il diritto francese a influenzare i concetti fondanti del diritto europeo insieme ai principi provenienti dalla tradizione giuridica tedesca (Mattila 2013: 139-140).

⁹ Ad esempio nella descrizione dell'euroletto italiano fornita in Mori (2018c) si evidenziano tracce di contatto con il francese, nella forma di prestiti e calchi.

A questo proposito è opportuno considerare che i servizi linguistici delle istituzioni dell'Unione europea prevedono un coordinamento giurilinguistico per cui giuristi, esperti di qualità, traduttori, giurilinguisti si trovano ad interagire sistematicamente. A livello nazionale, invece, in Italia non esiste a tutt'oggi un'unità centrale impegnata nel processo di attuazione delle direttive sul piano linguistico, al fine di fornire indicazioni coerenti e condivise, diversamente da quanto accade in altri Paesi europei. Infatti, il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri si occupa di esaminare la qualità della regolazione e la sua aderenza al programma di Governo, verificando in particolare l'esame delle fonti giuridiche, il rispetto dei principi costituzionali, la conformità con legislazione dell'UE, con i Trattati e con la giurisprudenza europea (Decreto legislativo 303/1999, art. 6), ma esso non è supportato da un'unità di controllo strettamente linguistico. Ciò, peraltro, è in linea con l'assenza nel panorama italiano – se confrontato con altri paesi europei – di un'azione dall'alto di pianificazione e controllo della qualità redazionale delle leggi per quanto riguarda gli aspetti linguistici in senso ampio (Mori 2019c).

Pertanto, le diverse condizioni extra-linguistiche in cui è redatta la legislazione di origine europea (Corpus A), rispetto a quella italiana di derivazione europea (Corpus B) e di origine nazionale (Corpus C) determinano dinamiche variazionali che meritano di essere approfondite in relazione a una tematica di particolare rilievo per la descrizione linguistica dei testi normativi: la compresenza e l'interazione di dimensione prescrittiva e performativa.

2. Il monitoraggio linguistico di alcune proprietà di semantica e pragmatica legislativa

In ambito giuridico, la performatività degli atti linguistici (Austin 1962; Searle 1969) viene evocata dal filosofo del diritto Carcaterra (1974) là dove l'autore riconosce una corrispondenza tra gli atti dichiarativi e la proprietà costitutiva delle norme. Oltre alla prescrittività, gli studi di filosofia del diritto identificano, infatti, anche la costitutività come proprietà performativa degli enunciati legislativi: “il diritto non soltanto prescrive comportamenti ma forma anche, è appunto costitutivo di modi di essere, proprietà, relazioni degli enti giuridici” (Carcaterra

1979: 68). Secondo Carcaterra, mentre le proposizioni prescrittive tendono a produrre un evento – esercitando una pressione sul comportamento altrui –, gli enunciati costitutivi producono un effetto immediato: “l’oggetto, la situazione, lo stato di cose cui la norma si riferisce viene concretamente a sussistere nel momento in cui la norma entra in vigore” (Roversi 2012: 13).

Da tale prospettiva, in questo studio si propone un’analisi della codifica della modalizzazione deontica e della performatività nel linguaggio legislativo italiano (europeo e nazionale) avvalendoci delle metodologie della linguistica computazionale e della linguistica dei corpora e adottando un approccio quali-quantitativo per l’interpretazione dei dati. Si ipotizza, infatti, che la correlazione con un diverso contesto giuridico si manifesti linguisticamente nelle varianti che codificano la dimensione semantica e pragmatica degli enunciati legislativi. Nello specifico, per quanto riguarda i testi legislativi ancorati alla cornice giuridica europea, si è optato per le direttive in quanto strumenti dinamici fondati su un’interazione tra una fase in cui si definiscono gli obblighi, quindi vincolati a condizioni prescrittive, e un momento, successivo e consequenziale, preposto all’applicazione della norma. A questo proposito Caliendo (2004: 245) identifica l’esistenza di una “recognition phase”, con cui l’autrice descrive la fase di attuazione nel diritto interno di ogni Stato Membro. In tal caso ci si confronta con un messaggio prescrittivo caratterizzato da una proiezione futura della performatività. Tale specificità potrebbe, dunque, tradursi in un diverso bilanciamento tra modalità prescrittiva e modalità performativa nella normativa europea rispetto a quella nazionale. Occorre, infatti, considerare che:

the law is based on experience drawn from real world but it regulates hypothetical future cases. In consequence, the timespan linked to legal rules is often characterised by certain universality, impossible to see from the chronological standpoint. [...] This is evident, for example, in the use of verbs in legislative language. (Mattila 2013: 96)

La ricerca che qui si propone mira a verificare la rappresentazione degli scenari giuridici considerando la sua complementarità con l’espressione della performatività, quali aspetti fondanti del discorso legislativo. L’analisi degli scenari deontici linguisticamente rappresentati

nei diversi testi legislativi (europei, di derivazione europea, e italiani) potrebbe rivelare una differenziazione intralinguistica dovuta alla sovrarappresentazione o sottorappresentazione di determinate varianti nei corpora: A vs. B, A vs. C, ma anche B vs. C. Sebbene si tratti di testi appartenenti al medesimo genere, già altri studi hanno dimostrato come la rappresentazione dell'informazione relativa agli scenari deontici possa essere soggetta a una variabilità in base al corpus in esame¹¹.

In questo caso, le specificità dei testi di diritto europeo potrebbero essere riconducibili all'interferenza delle lingue maggiormente utilizzate in fase di redazione, in particolare il francese e l'inglese. Infatti, la necessità di adottare scelte redazionali che possano facilitare l'allineabilità delle ventiquattro versioni linguistiche incentiva la produzione di versioni tradotte che siano speculari rispetto al testo di partenza.

I corpora legislativi qui considerati appartengono allo *Eurolect Observatory Multilingual Corpus* (EOMC)¹² e coprono l'arco temporale 1999-2008 (Corpus A)¹³ e 1999-2013 (Corpus B e Corpus C). Per procedere al confronto intercorpora si è scelto di concentrare l'analisi sul materiale linguistico proveniente dalle sezioni normative delle leggi, escludendo eventuali allegati¹⁴, e tenendo separate le sezioni di preambolo e articolato. Pertanto, le occorrenze riportate nei paragrafi che seguono sono estratte dalle sezioni di articolato dei tre corpora: sub-corpus A (1.439.069 tokens), sub-corpus B (1.978.795 tokens), sub-corpus C (1.511.738 tokens).

Nei paragrafi che seguono si forniranno alcuni risultati quantitativi provenienti dall'estrazione automatica di caratteristiche morfosintattiche mediante un'analisi linguistico-computazionale di complessità cre-

¹¹ Nello studio di Venturi (2011), sulla relazione tra lingua e diritto in prospettiva linguistico-computazionale, l'autrice ha condotto un'analisi su *frame* semantici tipizzanti corpora di linguaggio giuridico a partire da un'annotazione sintattica a dipendenze realizzata automaticamente.

¹² Per dettagli tecnici su compilazione, architettura e strumenti per l'interrogazione dell'EOMC si rimanda a Tomatis (2018).

¹³ Quasi un terzo delle direttive complessivamente emanate in tale periodo sono indicizzate all'interno del *Repertorio della legislazione dell'UE* (www.eur-lex.europa.eu) come appartenenti ai settori "Politica industriale e mercato interno" (area 13) e "Agricoltura" (area 3), in misura minore al settore "Ambiente, Consumatori e protezione della salute" (area 15) e solo marginalmente coinvolgono gli altri settori (per maggiori dettagli si veda Mori 2018b: 16).

¹⁴ Negli allegati dei testi legislativi la presenza di lessico specialistico proveniente da altri settori (a seconda della politica su cui la norma legifera) è molto più consistente, e sia la sintassi che la testualità presentano differenze rilevanti rispetto alle sezioni normative (preambolo e articolato).

scente (cfr. Montemagni 2013)¹⁵: dalla segmentazione del testo in parole ortografiche (*tokens*), all’analisi morfo-sintattica e lemmatizzazione del testo a seguito del processo di “tokenizzazione”, fino all’analisi della struttura sintattica della frase in termini di relazioni di dipendenza.

Contestualmente si procederà all’applicazione delle metodologie della linguistica dei corpora (cfr. Tognini Bonelli 2001), adottando un approccio *corpus-based* finalizzato a isolare i fenomeni di variazione più rilevanti in termini di frequenza e un approccio *corpus-driven* per identificare i profili collocazionali degli *item* linguistici ritenuti più rilevanti ai fini dell’analisi. In tal modo sarà possibile indirizzare la successiva fase di analisi qualitativa di verbi e pattern che, all’interno delle leggi, possono avere sia valenza prescrittiva che performativa. L’esemplificazione dai tre corpora consentirà di evidenziare empiricamente gli aspetti semantici e pragmatici che investono il discorso legislativo, esplorando anche eventuali correlazioni con la testualità che caratterizza i tre corpora.

Nella discussione, là dove le questioni di semantica e pragmatica giuridica lo consentano, si mirerà a proporre una riflessione in un’ottica contrastiva in particolare rispetto alla descrizione dell’euroletto italiano per il quale le tracce di contatto con l’inglese, ma anche con il francese, sono all’origine di molte sue specificità.

3. *Gli scenari deontici per la rappresentazione della semantica giuridica*

Tra le aree soggette a variabilità intralinguistica merita di essere approfondita la rappresentazione della semantica giuridica negli enunciati che esprimono atti direttivi, funzionali alla natura primariamente prescrittiva delle leggi: “[...] laws are written in language the function of which is not just to express or convey knowledge and information, but also to direct, influence or modify people’s behaviour” (Cao 2007: 13). Nelle leggi, in quanto testi di tipo regolativo secondo la nota tipologia di Werlich (1976), le strategie predicazionali assumono un ruolo centrale nella pratica discorsiva; pertanto si presuppone che, mediante l’analisi

¹⁵ Si ringrazia Giulia Venturi per aver estratto i dati morfosintattici dell’EOMC utilizzando le tecnologie sviluppate dal laboratorio ItaliaNLP dell’Istituto di Linguistica Computazionale (ILC) “A. Zampolli” di Pisa.

si delle forme verbali e dei costrutti morfosintattici più ricorrenti, sarà possibile isolare alcune peculiarità del linguaggio legislativo italiano in riferimento al contesto giuridico: europeo o nazionale.

Innanzitutto occorre muovere dalla considerazione che i testi appartenenti al Corpus A, come già evidenziato (§ 1), sono esito di un processo di traduzione per cui nella maggior parte dei casi le forme che esprimono la prescrittività in euroletto italiano traducono le varianti delle versioni originali in inglese o in francese. Si partirà, dunque, dalle indicazioni contenute nelle linee guida nazionali (inglese, francese e italiana) per la redazione dei testi legislativi rispetto alla codifica della prescrittività:

Drafting guidance. Office of the Parliamentary Counsel (2008: 14)

There are various alternatives to “shall” which can be used, depending on context:

- “must” in the context of obligations (although “is to be” and “it is the duty of” may also be appropriate alternatives in certain contexts);
- “there is to be” in the context of the establishment of new statutory bodies etc.;
- use of the present tense in provisions about application, effect, extent or commencement;
- “is amended as follows” in provisions introducing a series of amendments;
- “is repealed” in the context of free-standing repeals;
- “is to be” in the context of provisions relating to statutory instruments (and, if appropriate, “may not” as an alternative to “shall not”).

Guide de légistique (2005: 165):

En règle générale, les verbes sont à conjuguer au présent de l’indicatif et non au futur. Ce présent a valeur impérative.

Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi. Circolare del Presidente del Senato (2001: 8):

Nella formulazione dei precetti è adottata la massima uniformità nell’uso dei modi verbali, la regola essendo costituita dall’indicativo presente, escludendo sia il modo congiuntivo sia il tempo futuro¹⁶.

¹⁶ A questo proposito è interessante notare come la stessa *Circolare* si pronuncia sull’uso del verbo *dovere*: “è evitato l’uso del verbo servile diretto a sottolineare la imperatività della norma (“deve”; “ha l’obbligo di”; “è tenuto a”). Si consideri, tuttavia, che l’analisi empirica dimostra come l’uso del verbo *dovere* risulta essere maggiormente utilizzato nelle leggi nazionali italiane, in particolare in quelle di attuazione, rispetto alla legislazione europea (cfr. Mori 2020).

Nonostante l'indicazione a preferire forme alternative a *shall*, in inglese giuridico sono numerosi gli studi che evidenziano la sua sovrarappresentazione per l'espressione di un comando positivo nel diritto europeo (ad es. Caliendo 2004, Caliendo *et al.* 2005; Felici 2012; Garzone 2008, 2013; Sandrelli 2018, 2019; Williams 2005, 2011). Nella legislazione dell'Unione europea *shall* rappresenta la soluzione preferita per esprimere un dovere,¹⁷ diversamente da quanto si osserva nell'inglese giuridico nazionale, colpito dalla cosiddetta *modal revolution*¹⁸ (Garzone, 2013: 69). Infatti, l'uso di *shall*, come variante controversa nella redazione di testi prescrittivi, è motivata dalla constatazione che essa può esprimere sia la modalità deontica, per definire obblighi e necessità, che avere un valore performativo, in quanto consente di attuare contestualmente lo stato di cose enunciato (Garzone, 1996, 1999). Inoltre è interessante osservare come la valenza (prescrittiva o performativa) di *shall* può essere associata a proprietà morfologiche e semantiche del soggetto: “it has a performative value when it is used with an impersonal or inanimate subject and refers to a state of things which becomes effective only for the fact of being predicated in the text” (Garzone / Salvi 2007: 40).

Dal confronto tra euroletto inglese e inglese legislativo nazionale, le evidenze di una redazione *shall-free*¹⁹ emergono maggiormente nelle leggi nazionali di attuazione dove *shall* è circoscritto nel rispetto delle *Plain language techniques* che invocano una sua sostituzione con il modale *must* o con il semi-modale *is/are to*. I risultati emersi dal recente studio di Sandrelli (2018) hanno evidenziato una significativa sovrarap-

¹⁷ Caliendo (2004) riporta una diversa distribuzione delle forme *shall/should/must* nel diritto europeo in relazione al genere testuale considerato. L'autrice si sofferma, in particolare, sulle differenze tra legislazione secondaria direttamente applicabile (regolamenti e decisioni) e, dall'altro, decisioni-quadro e direttive soggette al processo di attuazione negli ordinamenti giuridici nazionali per la loro applicazione. L'uso della forma *shall* è più frequente in queste ultime, mentre le forme *should* e *must* sono equamente distribuite tra i quattro sotto-generi da lei considerati.

¹⁸ Tra il 2005 e il 2010 il gruppo che si occupa delle tecniche redazionali (*Drafting Techniques Group*) dell'Office of Parliamentary Counsel ha pubblicato delle linee guida finalizzate alla modernizzazione del linguaggio giuridico in prospettiva di *Plain language* che prevedono, tra le altre, l'eliminazione di espressioni arcaiche e latine, la riduzione della nominalizzazione e del passivo, l'uso di soluzioni neutrali in base al genere (cfr. Williams 2011).

¹⁹ La critica nei confronti dell'uso di questo modale dipende dalla sua ambiguità: in *Old English*, *shall*, insieme a *should*, indicava degli obblighi fisici e morali; in *Middle English* era usato (alla prima persona) per esprimere promesse e intenzioni, arrivando in seguito a codificare il tempo futuro ed essendo oggi percepito come formale e datato (Felici 2012: 53).

presentazione di *shall* nel Corpus A dell'EOMC rispetto al Corpus B. A questo proposito è da notare che nella redazione in inglese delle direttive europee tale forma è usata per imporre un forte obbligo sul destinatario, in quanto il suo impiego è immediatamente compreso da traduttori e traduttrici che lavorano nelle altre lingue dell'UE: “*shall* has value in a multilingual contest as its function is well understood as normative and it is a clear and unambiguous sign, whereas the present indicative already has a factual signification and there could be ambiguity” (Robertson 2010: 156).

Per quanto riguarda la codifica della prescrittività nei testi legislativi in francese si considerino le seguenti considerazioni:

“L’indicatif présent suffit non seulement à exprimer le droit, mais, plus spécifiquement, à marquer l’obligation. Le verbe devoir – le devoir – est sous-entendu. [...] L’indicatif remplace l’impératif grammatical. L’indicatif vaut l’impératif. C’est une particularité de l’énoncé législatif”. (Cornu 2005: 268)

Date queste premesse, può essere interessante verificare quali siano in italiano le varianti selezionate per la resa delle forme con valenza deontica adottate nel testo primario della direttiva, originariamente redatto in lingua inglese o in francese²⁰.

Per quanto riguarda il confronto intercorpora (A-B-C) sulla distribuzione dei verbi modali che codificano l’obbligo, il divieto e il permesso così come di strutture impersonali prescrittive, esso è già stato oggetto di uno studio sulle dinamiche di variazione connesse all’uso dei modali deontici *dovere* e *potere* all’interno dei tre sotto-generi testuali, quale espressione di particolari esigenze extra-linguistiche nella diversa cornice giuridica di riferimento (Mori 2020).

²⁰ In questa prospettiva, lo studio contrastivo (francese-inglese-italiano-tedesco) condotto da Felici (2013: 8) sulle rese di *shall* in regolamenti dell’UE, emanati tra 2001 e 2004, ha dimostrato la sua sovrarappresentazione nel diritto europeo rispetto a quello nazionale. Dal confronto è emerso che nell’80% dei casi i traducenti utilizzati sono forme flesse al presente indicativo mentre solo il 5% delle occorrenze di *shall* è reso mediante modali d’obbligo (*devoir; dovere, müssen/sollen*). L’analisi delle concordanze da lei condotta ha inoltre suggerito usi più “costitutivi”, ovvero performativi, di *shall* al fine di sancire diritti e garantire poteri (*avoir le droit; avere il diritto, avere il potere; das Recht/ den Anspruch haben*).

Per le finalità di questo studio, nel § 3.1 sono considerati i dati percentuali provenienti dall’annotazione morfosintattica²¹ ottenuti dal monitoraggio automatico del profilo linguistico dei tre corpora con metodiche NLP (*Natural Language Processing*) in modo tale da evincere informazioni quantitative legate alla rappresentazione di scenari deontici (Tabelle 1-3). I risultati discussi nei successivi paragrafi (da § 3.2 a § 5.2) sono estratti con l’uso di metodiche *corpus-based* e *corpus-driven* utilizzando il programma di analisi lessico-sintattica WordsSmith Tools 6.0. e presentati come valori normalizzati a un milione (Tabelle 4-10).

3.1. *Le forme del verbo*

Come già detto, per loro natura, le direttive mirano a costruire uno scenario deontico che definisce i confini entro i quali ciascun Stato Membro è chiamato a raggiungere obblighi generali, ovvero gli obiettivi prefissati a livello europeo, lasciando aperte le possibilità per una loro applicazione. La codifica della modalità deontica risulta, infatti, garantita dall’uso del cosiddetto presente prescrittivo e, in minima parte, dal futuro iussivo (Tabella 1). Ciò motiva l’alta percentuale d’uso, in tutti e tre i corpora, del modo indicativo, seppur in misura superiore nelle direttive europee del Corpus A come si vede nella Tabella 1 a seguire.

In generale, il confronto rivela come nei corpora nazionali, sia di derivazione europea (Corpus B) che di origine nazionale (Corpus C), il ricorso a forme participiali nell’articolato sia superiore, probabilmente in ragione della maggiore complessità sintattica che caratterizza l’italiano legislativo nazionale rispetto all’euroletto italiano²².

²¹ Il modulo di annotazione automatica morfo-sintattica descritto da Dell’Orletta (2009) dimostra un’accuratezza del 96,34% nell’identificazione simultanea della categoria grammaticale e dei tratti morfologici associati.

²² In precedenza si è evidenziata la correlazione tra complessità sintattica dei testi contenuti nei tre corpora legislativi e loro indice di leggibilità sintattica: “i risultati ottenuti mostrano una chiara correlazione tra i vari parametri disposti lungo una direzionalità che va da [- complesso], per il Corpus A, a [+ complesso] per i corpora B e C. [...] Questo si evince anche dai valori di leggibilità del modulo base di READ-IT che identificano il corpus dei dispositivi nazionali di attuazione come significativamente meno leggibile rispetto alle direttive e anche – seppur in misura marginale – alle leggi e ai decreti di derivazione nazionale” (Mori 2019c: 650-651).

| Modo | Corpus A | Corpus B | Corpus C |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Condizionale | 0,04 | 0,02 | 0,00 |
| Congiuntivo | 3,30 | 4,90 | 4,30 |
| Gerundio | 0,90 | 1,60 | 2,10 |
| Infinito | 15,00 | 16,60 | 17,40 |
| Indicativo | 33,00 | 22,20 | 20,20 |
| Imperativo | 0,17 | 0,50 | 1,00 |
| Participio | 26,20 | 34,80 | 35,50 |

Tab. 1. Distribuzione percentuale dei modi verbali

Dalla Tabella 2 qui di seguito si può evincere come, per innescare scenari deontici all'interno dei quali non si attua né si modifica un nuovo stato di cose, ma si definisce un obbligo, siano quasi esclusivamente utilizzate le forme al presente in tutti e tre i corpora. Tuttavia, nei corpora nazionali (B e C) si rileva anche il ricorso, seppur circoscritto, al futuro iussivo che emerge, in particolare, nelle norme di origine italiana del Corpus C:

| Tempo | Corpus A | Corpus B | Corpus C |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Presente | 98,69 | 96,91 | 92,54 |
| Futuro | 0,85 | 2,51 | 6,83 |

Tab. 2. Distribuzione percentuale del tempo presente e futuro

Nei pochi casi in cui nelle direttive del Corpus A si riscontra la presenza del futuro (es. 1), questo co-occorre con un esplicito riferimento indessicale, che permette di collocarle nel tempo, o con l'esplicitazione di un rimando intertestuale a evidenziare la cornice giuridica di riferimento e la chiara funzione iussiva, come si può notare dagli esempi che seguono:

- (1) Le modalità di applicazione del presente articolo **saranno stabilite entro il 1° gennaio 2002** secondo la procedura di cui all'articolo 11. (Direttiva 1999/74/CE)

Le disposizioni di cui all'articolo 1 **saranno rivedute** per la prima volta entro il 31 dicembre 2004 alla luce di nuovi dati sulla presenza di diossina e di PCB diossina-simili, in particolare al fine di includere i PCB diossina-simili nei livelli da fissare. (Direttiva 2001/102/CE)

La portata dell'esenzione **sarà definita facendo riferimento alle pertinenti disposizioni**. La durata di un esperimento non può essere superiore a sette anni. (Direttiva 2002/55/CE)

Nelle norme nazionali, sia di derivazione europea che di origine nazionale, si osserva un uso del futuro iussivo quantitativamente più rilevante rispetto al Corpus A e senza un esplicito ancoraggio temporale. Negli esempi che seguono, gli enunciati estratti dal Corpus B (es. 2) e dal Corpus C (es. 3) codificano atti direttivi in grado di proiettare le aspettative in termini di comportamenti futuri in capo ai destinatari della norma, mediante il ricorso alla diatesi passiva.

- (2) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, **sarà inserito** nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. (Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28)

Con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, **saranno emanate** disposizioni applicative per stabilire le modalità per l'ammissione al Registro nazionale delle varietà da conservazione. (Decreto legislativo 29 ottobre 2009 n. 149)

- (3) Nel caso di progetti per i quali la competenza allo svolgimento della valutazione ambientale spetta alle regioni, **si provvederà** con la pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale. (Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152)

Il Tribunale Arbitrale **delibererà** con voto di maggioranza e la sua decisione **sarà** vincolante. Le due Parti Contraenti **sosterranno** le spese relative al proprio arbitrato e al proprio rappresentante per le

udienze. Le spese relative al Presidente e tutte le altre spese **saranno** equamente **suddivise** fra le Parti Contraenti. Il Tribunale Arbitrale **stabilirà** le proprie procedure. (Legge 19 novembre 2010 n. 209)

Per quanto riguarda le differenze intercorpora legate alla codifica del numero alla terza persona, il confronto in Tabella 3 qui di seguito evidenzia una preferenza del singolare nei testi normativi in italiano legislativo nazionale, mentre la terza persona plurale è maggiormente attestata in euroletto italiano.

| Numero | Corpus A | Corpus B | Corpus C |
|----------------|----------|----------|----------|
| 3a pers. sing. | 24,93 | 39,63 | 38,49 |
| 3a pers. plur. | 41,77 | 22,80 | 18,30 |

Tab. 3. Distribuzione percentuale del numero

Tale dato è facilmente riconducibile alla sovrarappresentazione nel Corpus A di europeismi sintagmatici con cui si designano referenti plurali (*Stati membri, autorità competenti, Paesi terzi*) rispetto ai soggetti singolari che caratterizzano la legislazione nazionale. Infatti, nei corpora B e C, sono particolarmente frequenti referenti testuali quali *decreto legislativo, Camera dei deputati, Presidente della Repubblica, Ministro, Senato della Repubblica*.

3.2. La distribuzione del presente indicativo

Le analisi *corpus-driven* sull'EOMC hanno evidenziato la ricorrenza di forme al presente prescrittivo all'interno di *lexical bundles*²³ che contribuiscono “alla costruzione di una testualità altamente codificata e formulaica, agendo sia come marche di registro che di dominio così evidenziando la loro rilevanza nei linguaggi specialistici” (Mori 2019b: 86). In particolare si può notare come tali combinazioni ricorrenti di parole si configurino come *content bundles*, composti da cinque o sei ele-

²³ L'estrazione dei *lexical bundles* è avvenuta mediante l'uso della funzione N-Grams del programma di analisi lessico-sintattica WordSmith Tools 6.0.

menti, dove le forme al presente prescrittivo sono utilizzate per riferirsi a comportamenti che gli Stati membri sono chiamati a porre in essere e, pertanto, sono spesso corredate da avverbi temporali o da deittici di tempo assoluti (data) o relativi per il riferimento al campo indicale, del tipo “il giorno successivo a [...]”.

L’analisi quantitativa *corpus-based* che segue è stata condotta partendo dall’assunto che in italiano le forme al presente indicativo possono assumere sia un valore deontico che performativo, senza alcuna variazione superficiale. A questo proposito Garzone (2008: 75) specifica che:

quando la norma viene esercitata su un determinato soggetto a cui è affidata la sua realizzazione, l’enunciato ha per lo più valore prescrittivo, mentre nei casi in cui la sua realizzazione è immediata, nominando essa uno stato di cose che viene attuato contestualmente al proferimento della norma stessa, essa assume valore performativo.

I verbi al presente qui selezionati sono tra quelli tipicamente utilizzati in enunciati legislativi direttivi o dichiarativi per la costruzione della cornice giuridica di riferimento, il cosiddetto *legal framing*. Ai fini dello studio sarà interessante considerare anche la distribuzione delle forme alla diatesi attiva (Tabella 4) e alla diatesi passiva (Tabella 5) dei seguenti verbi alla terza persona singolare e plurale: adottare, applicare, approvare, autorizzare, comunicare, consentire, disciplinare, disporre, garantire, informare, inserire, istituire, modificare, permettere, proibire, provvedere, punire²⁴, stabilire, trasmettere.

A questa prima fase *corpus-based* seguirà l’analisi qualitativa del profilo collocazionale dei verbi in esame, che ci consentirà di osservare la fisionomia degli enunciati legislativi: direttivi, con valenza deontica, o dichiarativi, con valenza performativa (§ 3.3).

Nelle Tabelle che seguono si presentano i risultati estratti dai tre corpora dell’EOMC per procedere a un confronto tra le varietà legislative d’italiano nella distribuzione dei verbi selezionati. I valori riportati sono stati normalizzati a 1 milione in modo tale da rendere comparabili i dati provenienti da corpora di diversa grandezza (§ 2).

²⁴ Del verbo “punire” non si registrano occorrenze alla forma attiva del presente (3 pers. sing. e pl.).

| Forma verbale | Corpus A | Corpus B | Corpus C |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <i>adotta</i> | 323 | 158 | 82 |
| <i>adottano</i> | 1023 | 72 | 48 |
| <i>applica</i> | 0 | 43 | 20 |
| <i>applicano</i> | 103 | 25 | 13 |
| <i>approva</i> | 8 | 27 | 44 |
| <i>approvano</i> | 8 | 6 | 7 |
| <i>autorizza</i> | 26 | 32 | 21 |
| <i>autorizzano</i> | 49 | 7 | 1 |
| <i>comunica</i> | 119 | 149 | 42 |
| <i>comunicano</i> | 0 | 66 | 26 |
| <i>consente</i> | 58 | 45 | 36 |
| <i>consentono</i> | 71 | 51 | 33 |
| <i>disciplina</i> | 30 | 283 | 358 |
| <i>disciplinano</i> | 70 | 55 | 21 |
| <i>dispone</i> | 57 | 136 | 132 |
| <i>dispongono</i> | 103 | 36 | 19 |
| <i>garantisce</i> | 65 | 60 | 20 |
| <i>garantiscono</i> | 141 | 43 | 16 |
| <i>informa</i> | 322 | 163 | 36 |
| <i>informano</i> | 412 | 36 | 7 |
| <i>inserisce</i> | 2 | 4 | 1 |
| <i>inseriscono</i> | 2 | 3 | 1 |
| <i>istituisce</i> | 78 | 33 | 14 |
| <i>istituiscono</i> | 40 | 12 | 7 |
| <i>modifica</i> | 231 | 58 | 10 |
| <i>modificano</i> | 24 | 17 | 5 |
| <i>permette</i> | 19 | 10 | 0 |
| <i>permettono</i> | 16 | 11 | 2 |
| <i>proibisce</i> | 0 | 0 | 0 |
| <i>proibiscono</i> | 1 | 0 | 0 |
| <i>provvede</i> | 89 | 451 | 523 |
| <i>provvedono</i> | 602 | 175 | 102 |
| <i>stabilisce</i> | 148 | 152 | 80 |
| <i>stabiliscono</i> | 112 | 20 | 15 |
| <i>trasmette</i> | 97 | 139 | 77 |
| <i>trasmettono</i> | 76 | 64 | 24 |
| Totale | 4.525 | 2.642 | 1.843 |

Tab. 4. Distribuzione forme attive al presente indicativo
(frequenze normalizzate a 1 milione)

Dall'analisi *corpus-based* sul campione di verbi selezionati, il Corpus A si riconferma per la sovrarappresentazione del presente indicativo (Mori 2018c), in particolare ciò risulta evidente per alcune forme verbali (*adotta/adottano, applicano, dispongono, garantiscono, informal/informano, modifica/modificano, provvedono, stabiliscono, trasmettono*). La concentrazione di alte frequenze di *tokens* su un numero più circoscritto di *types* mostra una minor variabilità lessicale nelle direttive, dovuta anche alla presenza di porzioni di frasi che si ripetono identiche o con una minima variazione (Mori 2019c). Negli altri due corpora si rileva una diversa distribuzione delle forme verbali maggiormente rappresentate nelle misure nazionali di attuazione (*adotta, comunica, dispone, stabilisce, trasmette*) e nelle leggi italiane di origine nazionale (*approva, disciplina, provvede*). Dal confronto si delinea una differenza di valori frequenziali tra i corpora A e B, da un lato, e il Corpus C, dall'altro per quanto riguarda tali verbi utilizzati per designare il compimento di un'azione che si deve/dovrà compiere al fine di garantire e rendere operativo quanto richiesto.

Nella Tabella 5 a seguire si forniscono i dati relativi all'incidenza della diatesi passiva per i medesimi verbi rispetto all'uso del presente indicativo. La scelta della forma attiva o passiva dipende dalla diversa funzione comunicativa che le due costruzioni permettono di realizzare, dunque, da considerazioni pragmatiche piuttosto che sintattiche. È noto, infatti, come nel discorso giuridico, l'uso del passivo, in cui tra l'altro l'agente viene spesso ommesso, è un espediente che permette al legislatore di codificare permessi e comandi con la massima oggettività.

| <i>È/sono</i> | Corpus A | Corpus B | Corpus C |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <i>adottato/a/i/e</i> | 297 | 127 | 106 |
| <i>applicato/a/i/e</i> | 44 | 39 | 32 |
| <i>approvato/a/i/e</i> | 13 | 30 | 75 |
| <i>autorizzato/a/i/e</i> | 117 | 166 | 585 |
| <i>comunicato/a/i/e</i> | 47 | 83 | 83 |
| <i>consentito/a/i/e</i> | 21 | 116 | 80 |

| | | | |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <i>disciplinato/a/i/e</i> | 31 | 86 | 192 |
| <i>disposto/a/i/e</i> | 10 | 45 | 114 |
| <i>garantito/a/i/e</i> | 10 | 16 | 13 |
| <i>informato/a/i/e</i> | 40 | 17 | 5 |
| <i>inserito/a/i/e</i> | 188 | 518 | 468 |
| <i>istituito/a/i/e</i> | 15 | 96 | 131 |
| <i>modificato/a/i/e</i> | 549 | 39 | 16 |
| <i>permesso/a/i/e</i> | 3 | 2 | 1 |
| <i>proibito/i/a/e</i> | 4 | 3 | 0 |
| <i>punito/a/e/i</i> | 0 | 59 | 213 |
| <i>sostituito/a/i/e</i> | 982 | 1.172 | 1.500 |
| <i>stabilito/a/i/e</i> | 156 | 183 | 290 |
| <i>trasmesso/a/i/e</i> | 49 | 90 | 79 |
| Totale | 2.576 | 2.887 | 3.983 |

Tab. 5. Distribuzione forme passive al presente indicativo
(frequenze normalizzate a 1 milione)

Per quanto riguarda il rapporto tra diatesi attiva e passiva nei tre corpora, le frequenze delle forme verbali hanno chiaramente mostrato come ciascun verbo selezionato si distribuisce rispetto a questo tratto con cui si rappresenta la pragmatica giuridica. Ciò ha consentito anche di individuare una direzionalità variabile lungo la quale si posizionano le varie forme verbali, mettendo in evidenza, talvolta, la vicinanza tra l'italiano legislativo delle direttive (A) e delle leggi nazionali di attuazione (B), talaltra una maggior affinità tra leggi nazionali di attuazione di derivazione europea (B) e norme italiane (C). La correlazione, rispetto alla diatesi, evidenzia una netta preferenza delle forme attive al presente indicativo per il Corpus A, là dove per il Corpus C si registrano frequenze superiori al passivo per i verbi qui considerati. In particolare l'analisi *corpus-based* consente di

definire una geometria dei verbi più rappresentati al presente passivo (terza persona singolare o plurale) nel confronto tra i tre corpora: Corpus A (*adottare, applicare, modificare*), Corpus B (*consentire, inserire*), Corpus C (*approvare, autorizzare, disporre, punire, sostituire, stabilire*).

In generale, i risultati totali confermano frequenze superiori delle forme passive, e una diversa distribuzione dei verbi in correlazione con la diatesi come si evince confrontando i valori riportati nelle Tabelle 4 e 5. Da notare come in nessuno dei tre corpora si registrino occorrenze di *punire* alla forma attiva dell'indicativo presente (terza persona singolare e plurale), mentre per tutti i verbi alla forma passiva (terza persona singolare e plurale) si hanno attestazioni in almeno uno dei tre corpora. Inoltre, è sicuramente da segnalare la sovrarappresentazione delle forme passive nel Corpus C e una convergenza tra euroletto italiano e tra varietà legislativa di derivazione europea rispetto alle scelte lessicali per la creazione di scenari giuridici realizzati da agenti che non sono necessariamente esplicitati o che risultano vagamente identificati. All'interno di una cornice giuridica, di modalità deontica o performativa, la diatesi passiva contribuisce chiaramente ad attenuare il gradiente di agentività e di responsabilità nella formulazione del testo della legge, così come si osserva frequentemente nell'italiano giuridico-amministrativo²⁵.

4. *L'enunciazione legislativa al presente indicativo: tra prescrittivo e performativo*

L'analisi *corpus-based* condotta (§ 3.2) ha consentito di identificare la distribuzione di alcuni verbi che designano obblighi ma che, in diversi casi, possono (anche) avere la funzione di performativi eseguendo un'azione nel momento stesso in cui la evocano, dando così forma ad enunciati che si autorealizzano (Caffi 2009: 114). Questa classe di verbi ha un ruolo fondamentale soprattutto nei testi normativi dove lo stato del mondo generato da un performativo giuridico ha massima forza vincolante poiché il suo effetto ricade *erga omnes* (Fiorito 2006: 104).

Il confine tra il valore performativo e quello prescrittivo del presente indicativo richiede uno sforzo interpretativo quando si considera la varietà giuridica italiana, ma anche quella francese, soprattutto in una si-

²⁵ Cfr. Cortelazzo (2010).

tuazione di traduzione. A proposito della resa di *shall* nella traduzione in francese così si pronunciava Gémard (1981: 346-347): “Trop souvent shall est pris pour un futur quand il n’a que valeur emphatique. [...] la difficulté consiste à distinguer la forme comminatoire.”

Analogamente, per l’inglese *shall* (così come per il tedesco *sollen*), la sua valenza funzionale non è di immediata categorizzazione (Garzone 1999; Felici 2012; Sandrelli 2019). A questo proposito Garzone (1999: 73) sottolinea che:

la differenza tra i due tipi di discorso non è identificabile attraverso nessuna spia morfo-sintattica, né lessicale, ma è affidata a criteri esclusivamente pragmatici, con una sostanziale identità formale tra discorso deontico (prescrittivo) e discorso performativo (costitutivo), entrambi realizzati per l’appunto con il presente indicativo.

La riflessione congiunta sulla codifica morfologica della prescrittività e della performatività in testi legislativi prodotti in diversi contesti giuridici di riferimento (europeo e nazionale) è particolarmente interessante proprio in ragione di una sovrapposizione tra forme linguistiche che in italiano, ma anche in inglese e in francese, possono esprimere entrambe le valenze senza alcuna variazione formale. Infatti, a seconda del contesto di enunciazione, i verbi considerati (Tabella 4 e 5) potrebbero esprimere tanto la valenza prescrittiva quanto quella performativa. Nel caso del Corpus A, occorre considerare che nelle direttive la semantica giuridica è relazionata alle proprietà di tale strumento, finalizzato all’imposizione di obblighi, che saranno oggetto di attuazione e, solo successivamente, resi applicativi.

Per poter discriminare la valenza funzionale si è andati innanzitutto alla ricerca di spie presenti nel contesto in cui tali verbi si inseriscono e si è rintracciata la presenza di riferimenti temporali espliciti che guidano verso un’interpretazione deontica. Infatti, la co-occorrenza dell’espressione deittica *entro* + deittico temporale, assoluto o relativo, proietta nel futuro l’azione obbligatoria da raggiungere. In questo senso *entro* può essere considerata una spia contestuale atta ad agevolare la disambiguazione di forme verbali potenzialmente di difficile categorizzazione²⁶ così come l’uso del modificatore *presente* o *tale* indirizza verso l’identificazione di una valenza performativa.

Al fine di distinguere gli usi prevalenti nei tre corpora, prescrittivi e/o performativi, si è deciso di partire dai risultati sulla distribuzione quantitativa (Tabelle 4 e 5) per procedere a una verifica delle concordanze associate alle forme verbali specifiche di ciascun corpus, così da desumere elementi utili a un'identificazione funzionale del presente indicativo all'interno degli enunciati legislativi. Tale fase di analisi di tipo *corpus-driven*, guidata dall'evidenza dei dati (Tognini Bonelli 2001: 84), è stata mirata alla raccolta di informazioni sul profilo collocazionale dell'elemento linguistico analizzato, ovvero una lista di concordanza con tutte le occorrenze dell'item nel formato KWIC (Key Word in Context).

4.1. *Analisi qualitativa delle forme attive al presente indicativo*

L'analisi che segue conferma la maggiore fissità formulaica che caratterizza, in generale, le direttive rispetto a una maggiore variabilità dei corpora legislativi nazionali, sia come gamma di azioni obbligatorie in riferimento alle diverse autorità competenti di volta in volta coinvolte, che per la necessità di adottare distinti strumenti legislativi. A seguire gli esempi mostrano l'uso delle forme più rappresentate per ognuna delle tre varietà di italiano legislativo: Corpus A (es. 4-5); Corpus B (es. 6-7); Corpus C (es. 8-9). Nel caso delle direttive, l'analisi del profilo collocazionale dei verbi quantitativamente più frequenti ha mostrato come *Stati membri* sia il soggetto sintattico più ricorrente, ovvero i primi destinatari dell'atto, chiamati ad adempiere agli obblighi imposti dalla direttiva stessa dove il presente indicativo assume una valenza deontica (es. 4). Quando il soggetto dell'enunciato è, invece, la *direttiva* o la *Commissione* al presente indicativo è attribuita una valenza performativa (es. 5).

- (4) Per conformarsi agli obiettivi fissati dalla presente direttiva, gli *Stati membri* **adottano** le misure necessarie per realizzare i seguenti obiettivi su tutto il loro territorio. (Direttiva 2004/10/CE)

Gli *Stati membri* ne **informano** immediatamente la Commissione. (Direttiva 2003/114/CE)

²⁶ Dal confronto delle occorrenze di *entro* nei tre corpora non si evincono differenze rilevanti in termini di frequenze normalizzate: Corpus A (1.368); Corpus B (1.512); Corpus C (1.474).

Gli *Stati membri* **provvedono** affinché tali autorità esercitino le loro funzioni in modo imparziale ed indipendente da tutte le parti dell'offerta. (Direttiva 2004/10/CE)

- (5) La *Commissione* **adotta**, secondo la procedura prevista dall'articolo 21, le disposizioni necessarie affinché si effettuino le prove e le analisi comparative. (Direttiva 2003/61/CE)

La presente *direttiva* **stabilisce** diritti ed obblighi per gli operatori e per le imprese che intendono interconnettersi e/o avere accesso alle loro reti o a risorse correlate. (Direttiva 2002/19/CE)

Nel Corpus B, le forme verbali più frequenti sono flesse alla terza persona singolare con valenza deontica in co-occorrenza di un soggetto animato, seppur non prototipico, come il *Ministero* o l'*autorità competente*, e il vincolo implicito a una proiezione futura (es. 6). Là dove il soggetto è inanimato, e in presenza della spia cotestuale *presente*, si configurano enunciati di tipo dichiarativo dove il presente acquisisce una valenza performativa (es. 7).

- (6) Il *Ministero* **comunica** inoltre annualmente tali informazioni alla Commissione europea, su apposita richiesta. (Decreto legislativo 27 marzo 2006 n. 161)
- (7) Il presente *decreto* **disciplina** il coinvolgimento dei lavoratori nelle attività delle società per azioni, di seguito denominata [...] (Decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 188)

Il *presente decreto* legislativo **stabilisce** le condizioni per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini di Paesi terzi, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato italiano, in applicazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003. (Decreto legislativo 8 gennaio 2007 n.5)

Nel Corpus C, i verbi con le più alte frequenze di occorrenza si attestano in enunciati direttivi (es. 8) dove è esplicitata l'autorità deputata all'adempimento di un determinato dovere imposto dalla legge. Diversamente, negli esempi successivi (es. 9) si configurano enunciati legislativi di tipo dichiarativo, con un soggetto impersonale o inanimato, con cui avviene un'autorealizzazione di quanto detto.

- (8) A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il *presidente* dell'ente **trasmette** la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. (Legge 4 agosto 2008 n. 132)

Se la conciliazione non riesce, il *collegio* **provvede**, ove occorra, a interrogare le parti e ad ammettere e assumere le prove, altrimenti invita all'immediata discussione orale. (Legge 15 dicembre 1998 n. 465)

- (9) All'istituzione e al funzionamento della Commissione e della Conferenza di cui agli articoli 4 e 5 *si* **provvede** con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. [...] il presente decreto **disciplina** il riordino della struttura organizzativa e funzionale dell'Arma. (Decreto legislativo 5 ottobre 2000 n. 297)

4.2. *Analisi qualitativa delle forme passive al presente indicativo*

L'analisi *corpus-based*, condotta anche sulle forme passive del presente indicativo dei verbi in esame, ha rivelato differenze nella distribuzione quantitativa nei tre corpora, così come un rapporto variabile tra attivo e passivo per i medesimi verbi (Tabelle 4 e 5).

Andando ad analizzare il profilo collocazionale, nelle direttive i sostantivi che co-occorrono con *è adottata*, anche in posizione post-verbale, sono *misura o decisione*; *direttiva* è il collocato più frequente di *è modificata* anche se si registrano collocazioni in cui *è modificato* ha come collocato *articolo* o *allegato*. Degna di nota è la presenza di spie di performatività (*tale* e *come segue*) che creano un vincolo all'*hic et nunc* dell'enunciazione, come si evince dagli esempi (es. 10).

- (10) Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, **è adottata** secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3." (Direttiva 2008/12/CE)

La *direttiva* 91/447/CEE **è modificata** come segue [...] (Direttiva 2008/51/CE)

Nei corpora legislativi nazionali, le forme passive dei verbi portatori di semantica giuridica qui considerati prevedono il ricorso ad ancoraggi intertestuali o intratestuali che contribuiscono all'espressione della performatività in enunciati dichiarativi, come si può osservare negli esempi estratti sia dal Corpus B (es. 11), che dal Corpus C (es. 12).

- (11) **È consentito** l'ingresso e il soggiorno per motivi di studio, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione, dei cittadini stranieri. (Decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 154)

All'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, dopo il comma 12 **è inserito** il segunte [comma...]. (Decreto legislativo 31 ottobre 2002 n. 271)

- (12) Il *Ministro dell'economia e delle finanze* **è autorizzato** ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate. (Decreto legislativo 15 gennaio 2002 n. 9)

L'articolo 17 del decreto legislativo numero 58 del 1998 **è sostituito** dal segunte [articolo] (Decreto legislativo 6 febbraio 2004 n. 37)

Le *norme* disciplinanti l'ordinamento del Comando operativo di vertice interforze **sono stabilite** nel regolamento. (Decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 35)

Occorre segnalare che, dal confronto tra diatesi attiva e passiva, il verbo *punire* si registra solo in costrutti passivi, con cui si determina un abbassamento del grado di agentività, ed esclusivamente nei corpora B e C. Nello specifico, *è punito* caratterizza le leggi di origine nazionale dove occorre con un soggetto sintattico indefinito come *chiunque* e con un ancoraggio contestuale che presuppone un certo grado di futurità:

- (13) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, *chiunque* compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato, **è punito** con la reclusione non inferiore a dodici anni. (Legge 13 marzo 2006 n.85)

Inoltre, si evidenzia un uso del *si* passivante (*si applica*)²⁷, in particolare con il sostantivo *disposizione*, *pena*, *sanzione*, che mostra un'incidenza maggiore nelle leggi nazionali di attuazione (es. 14). Per quanto riguarda la forma al plurale *si applicano*²⁸, concordata con sostantivi quali *disposizioni*, *modalità*, *norme*, questa si registra maggiormente nelle leggi italiane di origine nazionale (es. 15).

²⁷ Frequenze normalizzate a 1 milione: Corpus A (383), Corpus B (416), Corpus C (334).

²⁸ Frequenze normalizzate a 1 milione: Corpus A (473), Corpus B (647), Corpus C (699).

- (14) La stessa *sanzione* **si applica** a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo. (Decreto legislativo 30 gennaio 2001 n. 94)
- (15) Le *disposizioni* di cui al presente decreto **si applicano** ai procedimenti disciplinari promossi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. (Legge 24 ottobre 2006 n. 269)

In questi casi il ricorso alla diatesi passiva “spersonalizza e, quando si ometta l’agente, consente una maggiore astrattezza” (Mantovani 2008: 41-42), così da realizzare una proprietà che contraddistingue il linguaggio delle leggi al fine di garantirne l’efficacia e la durata nel tempo, a prescindere dall’evoluzione di costumi, conoscenze o valori.

5. *La performatività come proprietà costitutiva delle norme*

La predominante funzione conativa delle leggi non si manifesta solo attraverso la codifica morfologica e morfo-sintattica della modalità deontica, ma anche mediante l’espressione della performatività. Con la nozione di performatività si rimanda a enunciati legislativi che attuano contestualmente lo stato di cose che esprimono, ponendo in atto una nuova situazione, instaurando nuovi rapporti (nel nostro caso giuridici²⁹) o alterando quelli esistenti.

Rispetto al già citato effetto costitutivo delle norme (§ 2), considerato come una forma particolarmente forte di performatività, Conte (1994: 249) propone di procedere a una differenziazione tra enunciati legislativi deontici ed enunciati legislativi thetici (dal greco “atto di posizione”) che attuano uno stato di cose e, per questo, definiti thetico-costitutivi³⁰. In tale studio Conte elabora una distinzione all’interno della categoria dei performativi, tra thetici e athetici: è thetica la performatività delle enunciazioni che attuano uno stato di cose, mentre è athetica (o non-thetica) la performatività delle enunciazioni che realizzano un atto. Per gli enunciati performativi (in senso giuridico), o thetico-costitutivi, l’effetto giuridico è mediato dal-

²⁹ Per una trattazione dettagliata della nozione di performatività in riferimento al linguaggio giuridico inglese e italiano si rimanda a Garzone (1996).

³⁰ Per un approfondimento si può consultare Roversi (2012).

l'esercizio del potere, della norma stessa, di "produrre immediatamente modificazioni, di creare realtà giuridiche, quale ne sia la specie, in virtù di una norma che tali modificazioni e realtà costituisca in dipendenza dal potere stesso" (Carcaterra 1974: 82). Pertanto si può osservare come sia la dimensione pragmatica a consentire di attribuire la valenza comunicativa di un determinato segno linguistico all'interno di un testo giuridico: "as part of a social context, relations among signs are given by 'agents', by the type of 'norm-action' they are meant to state or perform, and by the 'situational context' in which they take place" (Felici 2012: 64).

5.1. *La dimensione performativa degli enunciati legislativi*

Al fine di approfondire la riflessione sulla costitutività delle norme, in questa sezione si considera la distribuzione di tre verbi con una valenza performativa giuridica (*abrogare, emanare, vietare*) per esprimere l'esercizio di un'autorità che si pronuncia su uno stato del mondo, con lo scopo di produrre un effetto sul destinatario. A questo proposito è da notare come in italiano non sia possibile operare una netta distinzione formale tra verbi performativi giuridici utilizzati in enunciati direttivi, né in correlazione al genere normativo (sia esso una legge, un decreto legislativo o un decreto legge), né rispetto all'autorità, al ruolo e alla funzione del soggetto enunciante e firmatario (cfr. Zuanelli 1998; 2000).

Nelle Tabelle (6 e 7) che seguono sono presentate le frequenze delle forme attive e passive di tali verbi nei tre corpora così da evidenziare analogie e differenze tra le varietà legislative di italiano.

| Forma verbale | Corpus A | Corpus B | Corpus C |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
| <i>abroga</i> | 4 | 20 | 1 |
| <i>abrogano</i> | 3 | 0 | 0 |
| <i>emana</i> | 1 | 143 | 22 |
| <i>emanano</i> | 2 | 1 | 3 |
| <i>vieta</i> | 8 | 17 | 1 |
| <i>vietano</i> | 44 | 4 | 0 |
| Totale | 62 | 185 | 27 |

Tab. 6. Distribuzione verbi performativi giuridici alla diatesi attiva (frequenze normalizzate a 1 milione)

| <i>È/sono</i> | Corpus A | Corpus B | Corpus C |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <i>abrogato/a/i/e</i> | 136 | 198 | 214 |
| <i>emanato/a/i/e</i> | 1 | 30 | 37 |
| <i>vietato/a/i/e</i> | 41 | 112 | 32 |
| Totale | 178 | 340 | 283 |

Tab. 7. Distribuzione verbi performativi giuridici alla diatesi passiva (frequenze normalizzate a 1 milione)

Dal confronto intercorpora si nota una sovrarappresentazione delle forme attive nelle leggi nazionali di attuazione, rispetto agli altri due corpora (Tabella 6). Per quanto riguarda la diatesi passiva (Tabella 7), i valori di frequenza d'uso ne delineano una preferenza nelle leggi nazionali, in particolare in quelle di attuazione (cfr. Tabella 4 e 5). In generale, la distribuzione delle forme attive risulta sottorappresentata rispetto al passivo in tutti e tre i corpora; tuttavia la maggior differenza si nota per il Corpus C dove il valore delle forme al passivo per gli stessi verbi risulta decuplicato rispetto a quello alla diatesi attiva. Nelle direttive europee e nelle leggi di attuazione il rapporto, tra diatesi attiva e passiva, è dello stesso segno per i performativi giuridici qui considerati: le forme passive sono circa il triplo per il Corpus A e quasi il doppio nel caso del Corpus B.

A partire da tali risultati si propongono alcuni esempi contenenti le forme, attive e passive, più ricorrenti in ognuno dei tre corpora: Corpus A (es. 16), Corpus B (es. 17) e Corpus C (es. 18).

- (16) Gli Stati membri **vietano** gli scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE, come modificata dalla presente direttiva, con decorrenza 1° gennaio 2003. (Direttiva 2001/101/CE)

Il regolamento (CE) n. 925/1999 è **abrogato** con effetto dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. (Direttiva 2002/30/CE)

- (17) Il Presidente della Repubblica **emana** il seguente decreto legislativo [...] (Decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 211)

Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698, è **abrogato**. (Decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 124)

È **vietato** utilizzare detti nomi per indicare prodotti che non siano conformi alla relativa definizione. (Decreto legislativo 12 giugno 2003 n. 178)

- (18) Entro il termine del periodo sperimentale di cui al comma 2, il Ministro delle attività produttive **emana** un regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse merci italiane. (Decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274)

All'articolo 4 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, il comma 3 è **abrogato**. (Decreto legislativo 8 gennaio 2004 n. 1)

Inoltre, è interessante rilevare la presenza di costrutti morfosintattici del tipo “verbo+sostantivo” con cui ci si pronuncia sullo stato di cose e si sanciscono diritti, come si può notare dalla Tabella 8 che segue:

| Frame | Collocazione giuridica | Corpus A | Corpus B | Corpus C |
|------------------|---|-----------|------------|------------|
| verbo+sostantivo | <i>costituisce (grave) causa/danno/discriminazione/ titolo preferenziale/violazione</i> | 20 | 236 | 292 |
| | <i>ha/hanno diritto</i> | 29 | 81 | 99 |
| | <i>ha/hanno facoltà</i> | 22 | 41 | 66 |
| Totale | | 71 | 358 | 457 |

Tab. 8. Distribuzione di collocazioni costitutive (normalizzazione a 1 milione)

Dal confronto tra i corpora si evidenzia come tali collocazioni costitutive, riportate tra le caratteristiche del linguaggio giuridico italiano (cfr. Rovere 2005), siano specifiche dell'italiano legislativo nazionale e, in misura più ridotta, anche delle leggi italiane di attuazione ma non siano distintive dell'euroletto italiano. Tale differenza, nella distribuzione di sequenze morfosintattiche con cui si esprime l'effetto costitutivo della

norma, conferma come la dimensione performativa sia più ridotta nelle direttive dove si manifesta maggiormente la modalità deontica per ragioni di natura contestuale che definiscono tale sotto-genere legislativo.

5.2. *Tra costitutività thetica e modalità deontica*

Dall'analisi quantitativa e qualitativa condotta sui verbi con rilevanza giuridica maggiormente rappresentati nelle tre varietà legislative dell'EOMC (§ 3.2 e § 4) sono emersi casi in cui gli enunciati legislativi possono essere contestualmente categorizzati come performativi, o meglio thetico-costitutivi, e deontici. Si può, infatti, osservare come le forme al presente indicativo possano imporre obblighi che si realizzano nel momento dell'enunciazione purché ciò avvenga nel rispetto di determinate condizioni contestuali necessarie alla realizzazione dell'atto esercitativo. Come osserva Felici (2013: 5):

This component of actualisation establishes a direct link between the utterance and the act that is to be performed and also explains why present indicative is to be regarded as the tense of law for its features of being constantly speaking.

Gli esempi che seguono mirano a identificare empiricamente la presenza di circostanze in cui la forza costitutiva dell'enunciato legislativo viene ad essere vincolata o soggetta a restrizioni. Come si può notare dall'esempio che segue, l'enunciato legislativo estratto dalla direttiva diventa costitutivo nel rispetto di condizioni che sono esplicitamente evocate mediante una subordinata condizionale:

- (19) La **presente** direttiva **si applica** a tutti i cittadini di paesi terzi ed agli apolidi che presentano domanda di asilo alla frontiera o nel territorio di uno Stato membro, purché siano autorizzati a soggiornare in tale territorio in qualità di richiedenti asilo, nonché ai familiari già definiti all'articolo 2, lettera d), se inclusi nella domanda di asilo a norma del diritto internazionale. (Direttiva 2003/9/CE)

Un confronto *corpus-based* ha mostrato come il connettivo *purché* si attesti prevalentemente nelle direttive e, in misura inferiore, nelle leggi di attuazione mentre non è una variante significativa nelle leggi di origi-

ne nazionale. Ciò si evince chiaramente dalle seguenti frequenze normalizzate: Corpus A (335); Corpus B (195); Corpus C (93). Tale dato sembrerebbe delineare una maggiore presenza di subordinate condizionali esplicite, attivate con l'uso di *purché*, nell'euroletto italiano delle direttive, là dove la valenza performativa dell'enunciato legislativo dipende dal rispetto di vincoli contestuali che ne limitano l'efficacia immediata. Andando a confrontare la frequenza d'uso di collocazioni restrittive che esercitano, analogamente, la funzione di ancorare la singola norma all'interno dell'universo del discorso giuridico, nel Corpus A l'uso di *legal reasoning bundles* (Mori 2019b) è molto più ridotto rispetto ai corpora B e C. L'analisi *corpus-driven* condotta sui *lexical bundles* più frequenti nei tre corpora rivela, infatti, come tali combinazioni ricorrenti di parole sono sovrarappresentati nei corpora nazionali. La Tabella 9 a seguire mostra una variabilità distribuzionale anche di natura qualitativa tra le tre varietà legislative: l'uso preponderante di *fatto salvo* (*quanto*) nelle direttive (es. 20), *fermo restando* nelle leggi nazionali di attuazione (es. 21) e del costrutto *previo* + N nelle leggi di origine italiana (es. 22).

| Legal lexical bundles | Corpus A | Corpus B | Corpus C |
|---|------------|------------|------------|
| <i>fatto/a/e/i salvo</i> | 229 | 166 | 81 |
| <i>fermo restando</i> | 19 | 192 | 164 |
| <i>ove non diversamente previsto</i> | 0 | 2 | 42 |
| <i>previo accertamento/assenso /esame/concorso/giudizio</i> | 38 | 116 | 180 |
| Totale | 286 | 476 | 467 |

Tab. 9. Distribuzione di collocazioni restrittive
(frequenze normalizzate a 1 milione)

- (20) **Fatta salva** la direttiva 98/34/CE, gli Stati membri notificano tali misure speciali alla Commissione e agli altri Stati membri. (Direttiva 2004/108/CE)

- (21) **Fermo restando** quanto disposto dal comma 5, l'amministratore e il liquidatore esercitano in Italia gli stessi poteri che hanno il diritto di esercitare nel proprio Stato membro d'origine. (Decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 93)
- (22) Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e **previo accertamento** anche della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo. (Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28)

Nello specifico la resa eurolettale *fatto salvo* (es. 20) è attestata nella legislazione europea come traducete del francese *sans préjudice* e/o dell'inglese *without prejudice* che si rintracciano nelle corrispondenti versioni delle direttive. Nella riformulazione intralinguistica, da euroletto italiano a italiano legislativo in uso nella legge nazionale di attuazione, il connettivo *fatto salvo*³¹ viene generalmente alternato con l'uso di *fermo restando* che, tra le due, risulta essere la variante preferita nelle leggi di origine nazionale.

Una sovrapposizione tra rappresentazione di scenari deontici ed espressione della performatività si può osservare anche in alcune sequenze di verbi, sostantivi e preposizioni “attraverso i quali si esprime sul piano linguistico la funzione prescrittiva delle norme, che qualificano giuridicamente comportamenti o attribuiscono posizioni giuridiche” (Belvedere 1994: 23). Come dimostrato da Venturi (2011), nei testi normativi italiani si evidenzia la centralità dei termini per l'espressione della realtà giuridica e si può notare la loro “forza associativa” all'interno di costrutti in grado di evocare una determinata situazione conoscitiva. In particolare, attraverso l'individuazione di polirematiche costruite intorno a determinati sostantivi (come *obbligo*) con verbi supporto diversi, che attivano il frame³² BEING OBLIGATED all'interno dello scenario deontico generale. Nelle costruzioni a verbo supporto utilizzate in costrutti

³¹ Secondo Gualdo *fatto salvo* rappresenta un esempio di connettivo pesante che rientra tra i tecnicismi collaterali microsintattici che producono “ben noti effetti di straniamento e di oscurità” (2011: 427).

³² Il metodo di annotazione semantica utilizzato da Venturi faceva riferimento al progetto *Framenet* (cfr. Venturi 2012). In Venturi (2011) l'informazione relativa al tipo di *frame* semantico è stata aggiunta manualmente sulla struttura sintattica ad albero generata automaticamente dall'annotazione sintattica a dipendenze.

tecnici, come quelle identificate da Venturi, il verbo subisce un depotenziamento semantico (cfr. Rovere 2005) per cui esso “perde il proprio potere semantico e la capacità evocativa passa al sostantivo” (Venturi 2011: 244).

Da questa angolazione, si è proceduto isolando sequenze morfosintattiche dotate di una struttura predicativa in grado di evocare una situazione-tipo mediante un’articolazione verbo+aggettivo+preposizione, verbo+sostantivo+preposizione o verbo+preposizione+sostantivo; verbo+(articolo)+sostantivo. In tali configurazioni l’informazione semantica è veicolata non dalla testa sintattica dell’unità lessicale, ossia dal sostantivo, ma dall’intero sintagma o clausola verbale o preposizionale. Si considerino i seguenti dati ottenuti mediante un’analisi *corpus-based* da cui si evince come alcune collocazioni si distribuiscono variabilmente nei tre corpora qui considerati nella Tabella 10:

| Frame | Collocazione | Corpus A | Corpus B | Corpus C |
|-------------------------------|---|------------|------------|------------|
| verbo+aggettivo+preposizione | <i>è/sono soggetto/a/i/e a</i> | 21 | 190 | 77 |
| | <i>è/sono assoggettato/a/i/e a</i> | 8 | 37 | 21 |
| verbo+preposizione+sostantivo | <i>entra/entrano in vigore³³</i> | 448 | 40 | 90 |
| verbo+articolo+sostantivo | <i>ha/hanno l’obbligo</i> | 0 | 3 | 28 |
| verbo+sostantivo | <i>è fatto obbligo</i> | 4 | 166 | 196 |
| Totale | | 481 | 436 | 412 |

Tab. 10. Distribuzione di collocazioni giuridiche
(normalizzazione a 1 milione)

³³ Nel Corpus A occorre anche la variante *mettere in vigore* che non si attesta negli altri due corpora, con 375 occorrenze alla terza persona plurale dell’indicativo presente.

La Tabella 10 mostra la distribuzione intercorpora di alcune collocazioni giuridiche potenzialmente con duplice valenza, prescrittiva e performativa, che sono variabilmente utilizzate nelle tre varietà legislative: *entrare/mettere in vigore* è significativamente sovrarappresentato in euroletto italiano; *essere soggetto/i a* contraddistingue l'italiano delle misure nazionali di attuazione; il costruito *è fatto obbligo* risulta invece caratterizzare l'italiano legislativo di origine nazionale del Corpus C e, in misura inferiore, il Corpus B, nazionale ma di derivazione europea, mentre è significativamente sottorappresentato nel Corpus A. In particolare è da notare come esso occorra quasi esclusivamente nella formula conclusiva con rimando anaforico al decreto legislativo: “è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare”³⁴. Inoltre, a corollario di questa formula, nelle norme nazionali vi è il riferimento al sigillo di Stato e le firme del Presidente della Repubblica e dei vari Ministri competenti ne assicurano validità ed efficacia giuridica. A seguire alcuni esempi estratti dai tre corpora: Corpus A (es. 23), Corpus B (es. 24), Corpus C (es. 25).

- (23) La presente direttiva **entra in vigore** il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. (Direttiva 1999/22/CE)

Gli Stati membri **mettono in vigore** le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua entrata in vigore. (Direttiva 1999/31/CE)

- (24) Chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura o non lo indica secondo quanto previsto dal presente capo **è soggetto alla** sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste. (Decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206)

Alla stessa sanzione **è assoggettato** chiunque apporta modifiche agli apparecchi dotati della prescritta marcatura che comportano mancata conformità ai requisiti essenziali. (Decreto legislativo 9 maggio 2001 n. 269)

³⁴ Nel 91% dei casi in cui tale costruito compare nelle misure nazionali di attuazione del Corpus B esso è inserito in tale enunciato legislativo e, allo stesso modo, nel 97% degli esempi estratti dai decreti legislativi nazionali del Corpus C.

- (25) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. **È fatto obbligo** a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. (Decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274)

Analogamente, per il costrutto *è fatto divieto*, che contestualmente costruisce uno scenario deontico ed esercita un effetto costitutivo, si registra una diversa rappresentazione delle occorrenze, normalizzate a un milione: Corpus A (3), Corpus B (17) e Corpus C (15). Di seguito alcuni esempi estratti dalle leggi nazionali di attuazione (es. 26) e dalla legislazione italiana (es. 27) dove tale struttura risulta più utilizzata:

- (26) **È fatto divieto di** offrire, elargire o richiedere incentivi o benefici finanziari per la partecipazione dei soggetti alla sperimentazione clinica, ad eccezione delle eventuali indennità per il volontario sano. (Decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 211)
- (27) [...] **è fatto divieto** alla pubblica amministrazione, alle stazioni appaltanti, agli enti aggiudicatori e ai soggetti aggiudicatori di richiedere alle imprese che concorrono alle procedure di cui al comma 1 requisiti finanziari sproporzionati rispetto al valore dei beni e dei servizi oggetto dei contratti medesimi. (Legge 11 novembre 2011 n. 180)

5.3. *Forza costitutiva*³⁵ e *testualità*

La natura regolativa del genere “legge” si rapporta all’esigenza da parte del legislatore di esercitare un rigido controllo “sulla libertà d’interpretazione” (Sabatini 1999: 150) e di rendere massimamente esplicito il contenuto, in ragione della primaria funzione conativa del testo legislativo. La specificità di essere testi fortemente vincolanti si evidenzia nelle leggi anche a livello testuale: si pensi alla rigida organizzazione macrostrutturale in sezioni e sotto-sezioni, spesso corredate da espedienti grafici (come l’uso del maiuscolo) ed elementi paratestuali (testo centrato), vincolate anche a una fissità formulaica che contribuisce alla costruzione della testualità.

³⁵ Per la nozione di costitutività si rimanda alla trattazione di Carcaterra (1979) e al commento critico in Roversi (2012).

In questa prospettiva si intende verificare se, rispetto all'ambiguità della valenza (prescrittiva o performativa) del presente indicativo italiano si possano rintracciare delle associazioni con specifiche sezioni testuali, quali preambolo e articolato della legge.

L'analisi della macrostruttura testuale delle norme italiane (sia europee che nazionali) rivela un'articolazione interna in due, talvolta tre, sezioni qualora risulti presente anche un allegato. A tale impianto sul piano della testualità corrisponde anche una diversa strutturazione pragmatica. Nella parte iniziale del testo, il cosiddetto preambolo, si fonda l'agentività che codifica il valore performativo del *dictum*: all'interno del preambolo si esplicita la cornice giuridica di riferimento atta a garantire la validità dell'atto, si menziona il ruolo istituzionale di chi lo emette e si inseriscono le fonti giuridiche che ne illustrano la motivazione mediante rimandi intertestuali. Il preambolo contribuisce a situare il testo normativo attraverso l'uso di "textual mapping devices", finalizzati a "indicate textual relations between various (sub)sections of the same or related provisions" (Bhatia 1987: 2). In esso sono contenute motivazioni e intenti che ne rendono necessaria l'emanazione ma, al tempo stesso, si distinguono quelle che Felici (2013: 35) definisce "marks of performativity": i nomi dei soggetti, i *visto/considerato/considerando*³⁶, il rispetto delle condizioni di felicità legato alla legittimità delle autorità competenti, e la proclamazione dello strumento adottato attraverso un enunciato dichiarativo. In tal modo, nel preambolo, si viene ad attualizzare un nuovo stato di cose con un'esplicita forza performativa veicolata da uno schema fisso del tipo [Autorità + verbo performativo giuridico + strumento legislativo] che caratterizza così ogni direttiva del Corpus A: [*Il Parlamento europeo/ il Consiglio/la Commissione delle Comunità europee HA/HANNO ADOTTATO la presente direttiva*]. Nelle misure giuridiche dei corpora B e C: [*Il Presidente della Repubblica EMANA il presente decreto legislativo*].

Nella sezione normativa, ovvero nel cosiddetto articolato o dispositivo, sono contenuti gli enunciati legislativi con valenza prescrittiva o performativa, ivi compresi i casi in cui è evidente una sovrapposizione

³⁶ It. *considerando* (ingl. *having regard to*; fr. *considérant*) può essere considerato una marca eurolettale in quanto caratterizza esclusivamente la varietà legislativa di italiano della legislazione dell'Unione europea (cfr. Mori 2018c).

tra le due modalità (§4). Secondo Garzone (2008: 66) la formula introduttiva (*enacting formula*) costituisce un prefisso performativo identificabile in inglese giuridico dalla presenza di *hereby*,³⁷ un arcaismo utilizzato in particolare nella normativa nazionale (rispetto all'euroletto inglese). La sua forza pragmatica si estende grazie alla "proprietà transitiva degli enunciati tetici" (Garzone 1999: 132-134) con cui si spiega il motivo per cui, all'interno di testi normativi, può non essere esplicitamente espressa la principale a cui il verbo dichiarativo-ingiuntivo fa riferimento, poiché il *dictum* "ha forza sufficiente a instaurare un nuovo stato di cose". Ciò consentirebbe di traslare la valenza performativa associata con quanto contenuto nel preambolo agli articoli, così producendo, secondo l'autrice, "i loro effetti nello stesso momento di emanazione del provvedimento e pur non presentando al loro interno alcun prefisso performativo".

Negli esempi che seguono, estratti da A (es. 28), B (es. 29) e C (es. 30), è da segnalare come in italiano l'uso del modificatore *presente* può contribuire a creare un forte ancoraggio al momento dell'enunciazione così incrementando la performatività thetica ad esso associata, analogamente a quanto si osserva con l'uso di *hereby* in inglese.

- (28) La *presente* direttiva³⁸ **disciplina** l'accesso alle attività svolte dagli enti pensionistici aziendali o professionali, nonché l'esercizio di tali attività. (Direttiva 2003/41/CE)

La *presente* direttiva **stabilisce** i diritti degli utenti finali e i corrispondenti obblighi delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. (Direttiva 2002/22/CE)

- (29) Il *presente* decreto **detta** norme in materia di giardini zoologici finalizzate a potenziarne il ruolo nella conservazione della biodiversità, allo scopo di proteggere la fauna selvatica e di salvaguardare la stessa diversità biologica. (Decreto legislativo 21 marzo 2005 n. 73)

³⁷ La possibilità di trovare la forma avverbiale *hereby* insieme ai performativi pare costituire un vero e proprio test in base al quale è possibile accertare la natura performativa del verbo (Benveniste 1963).

³⁸ Nel Corpus A le occorrenze del sintagma "la presente direttiva" corrispondono alle versioni in francese (*la présente directive*), là dove in euroletto inglese si opta per l'uso del dimostrativo: *this directive*.

- (30) Le disposizioni del *presente* decreto **disciplinano** gli aspetti organizzativi e procedurali della attività di gestione amministrativa e contabile delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria, di seguito denominati: “uffici all’estero”. (Decreto legislativo 15 dicembre 2006 n. 307)

La corrispondenza tra forza costitutiva dell’enunciato e sezione testuale si manifesta con una maggiore fissità nell’impianto dell’articolato delle direttive in cui è presente uno specifico articolo (frequentemente art. 1) deputato a definire l’oggetto della stessa e il suo campo/ambito di applicazione o scopo/obiettivo, come esplicitato nel titolo stesso dell’articolo in cui tali enunciati performativi sono contenuti. La presenza di enunciati performativi *thetic* – che contestualmente codificano la prescrittività – si rintraccia anche negli articoli dedicati alle definizioni che caratterizzano in particolare la legislazione di origine europea e le leggi nazionali di attuazione delle direttive europee. Occorre, infatti, considerare che l’articolo intitolato “Definizioni” rappresenta una caratteristica specifica del sotto-genere *direttiva* e, in misura minore, delle norme di attuazione della legislazione europea, mentre è solo incidentalmente inserito nella normativa nazionale. A conferma di ciò si considerino i seguenti dati normalizzati relativi alla presenza di tali articoli: Corpus A (220), Corpus B (156), Corpus C (39). Tali frequenze dimostrano chiaramente come la prassi redazionale che prevede un articolo (di frequente il numero 2), in cui sono spiegati molti dei termini di riferimento per la norma in questione, sia una prerogativa di origine unionale.

Nella fase di attuazione delle direttive, per la resa dell’articolo “Definizioni” spesso si adotta la tecnica della trasposizione copia-incolla, poiché qualsiasi discrepanza concettuale o semantica potrebbe inficiare l’efficacia della norma. Nello specifico, con la formula “ai fini della presente direttiva s’intende” si attiva un vincolo interpretativo che crea un nuovo stato di cose legato a un determinato *definendum* all’interno del quadro giuridico unionale, così da evitare ogni ambiguità rispetto all’interpretazione delle nozioni in essa contenute³⁹. Infatti, la presenza

³⁹ Di frequente il linguaggio unionale adopera terminologia già presente negli ordinamenti nazionali, risemantizzandoli sulla base delle specifiche esigenze comunicative degli atti normativi europei (cfr. Megale 2008: 79-82).

di un apparato definitorio, come quello che si rintraccia abbondantemente nei corpora A e B, è fondamentale per evitare “problemi di sovrapposizione di concetti comunitari a concetti già in uso nei diversi ordinamenti giuridici” (Ioriatti Ferrari 2010: 300). A questo proposito è interessante segnalare l’uso del verbo *intendere*, in particolare (*si intende*/(*si intendono*/*si deve intendere* nei tre corpora, che rispecchia la scelta delle corrispondenti versioni francesi con il verbo *entendre* (*on entend*) per esprimere la valenza costitutiva dell’enunciato finalizzato a fornire un’istruzione ai destinatari⁴⁰. Nella Tabella 11 a seguire sono riportate le clausole introduttive più frequentemente utilizzate nei corpora di origine e di derivazione europea:

| | |
|-----------------|--|
| Corpus A | <p>Ai fini della presente direttiva (e dei suoi allegati) valgono le seguenti definizioni (e classificazioni) [...]</p> <p>Ai sensi della presente direttiva, si intende per [...]</p> <p>Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti (specifiche) definizioni [...]/di cui all’articolo [...]</p> <p>Ai fini della presente direttiva si intende per [...]</p> <p>Ai fini della presente direttiva, valgono le seguenti definizioni [...]</p> |
| Corpus B | <p>Ai fini del presente decreto (e dei suoi allegati) si intende per [...]</p> <p>Ai fini del presente decreto, valgono le seguenti definizioni [...]</p> <p>Ai fini del presente capo si intende per [...]</p> <p>Ai fini del presente sezione si intende per [...]</p> <p>Ai fini del presente decreto legislativo si applicano le seguenti definizioni [...]</p> <p>Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per [...]</p> <p>Ai fini delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per [...]</p> |

Tab. 11. Clausole introduttive delle definizioni

⁴⁰ Sulle corrispondenze tra le versioni francese-inglese-italiana-tedesca in merito alle espressioni definitorie in testi legislativi dell’Unione europea si veda Felici (2012: 58-59).

Nei limitati casi in cui articoli dedicati alle definizioni sono presenti nelle norme nazionali, questi si aprono con la clausola introduttiva *Ai fini del presente decreto devono intendersi* oppure mediante inserti definitori dislocati nell'articolato, senza che questi siano ben identificabili in un articolo dedicato, come nell'esempio che segue, estratto dal Corpus C, in cui compare anche il modale di obbligo e numerosi rimandi intertestuali:

- (31) La terminologia tecnica utilizzata nel presente decreto legislativo **deve intendersi** nel significato suo proprio desumibile dalla normativa di riferimento ed, in particolare, dal decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156, dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1999, nonché dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e successive modificazioni. (Decreto legislativo 4 settembre 2002 n. 198)

L'analisi qualitativa, in prospettiva pragmatica, degli articolati dei testi contenuti nei tre corpora ha consentito, inoltre, di rintracciare casi in cui la struttura sintattica è quella di "verbo dichiarativo ingiuntivo più dictum" (Garzone 1996: 31) mediante i quali la funzione di indicatore di forza performativa è estesa a una dipendente, che esprime il contenuto proposizionale dell'enunciato. Come si può evincere a seguire (es. 32-34) si tratta di enunciati dichiarativi dove la forza illocutiva risiede nell'autorità esterna e nel ruolo da essa esercitato che le conferisce il potere di provocare un cambiamento sullo stato di cose. In particolare "la forza performativa non si limita al verbo della principale, ma investe anche la proposizione contenuta nel *dictum*."

Negli esempi estratti dai corpora A (es. 32), B (es. 33) e C (es. 34) a seguire, la valenza performativa dell'enunciato è altresì avvalorata dalla presenza di rimandi intratestuali alla cornice giuridica e da sintagmi nominali che designano referenti portatori di un'autorità giuridica (Stati membri, organi o autorità competenti, tribunale, etc.).

- (32) Ciascuno Stato membro dispone che, nei casi specifici e nelle condizioni e limiti stabiliti dalla legge nazionale, l'organo di vigilanza o di amministrazione della SE o della società partecipante situato nel

proprio territorio non sia obbligato a comunicare informazioni che, secondo criteri obiettivi, siano di natura tale da creare notevoli difficoltà al funzionamento della SE (o, eventualmente, della società partecipante) o delle sue affiliate e dipendenze, o da arrecar loro danno. (Direttiva 2001/86/CE)

- (33) Nel caso di mancanza di licenza o del registro o del certificato, di cui ai commi 1, 2, e 4, l'organo competente, nel pronunciare il provvedimento definitivo di accertamento delle infrazioni, **dispone che** il provvedimento venga comunicato all'organismo ufficiale competente e tramite questo, al Ministero, il quale provvede a pubblicare su sito internet l'elenco di tali provvedimenti e dei trasgressori, e a renderlo disponibile a chi ne fa richiesta. (Decreto legislativo 10 novembre 2003 n. 386)
- (34) Il tribunale, con l'applicazione della misura di prevenzione, **dispone che** la persona sottoposta a tale misura versi presso la cassa delle ammende una somma, a titolo di cauzione, di entità che, tenuto conto anche delle sue condizioni economiche e dei provvedimenti adottati a norma dell'articolo 22, costituisca un'efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte. (Decreto legislativo 6 settembre, 2011, n. 159)

Per quanto riguarda la porzione finale dell'articolato, in essa si sancisce quanto espresso in premessa e si legittima la validità del testo normativo mediante la firma apposta dalla persona che gode di autorità giuridica. In alternativa, può essere il quadro istituzionale di riferimento a garantire legittimità ad alcuni soggetti così attribuendo un valore performativo all'enunciazione. In questi casi è l'ufficialità stessa dell'atto, a firma dell'autorità competente, a instaurare una condizione contestuale e dei vincoli cotestuali (deittici di tempo, luogo e persona) che determinano la concretizzazione del contenuto nel momento stesso della sua enunciazione. Così Garzone (1999: 134):

[...] all'interno del testo normativo il prefisso performativo non è espresso in ogni singola parte o sezione, ma è dislocato, estromesso in ambito per così dire paratestuale: la soggettività da cui deriva la natura performativa dell'enunciato, oltre ad essere garantita dalla firma della persona in cui tale autorità è investita, viene fondata nelle premesse del

testo stesso. Anche nei casi in cui si registri l'ellissi totale del prefisso performativo, che non compare neanche in posizione dislocata, è il quadro istituzionale o convenzionale che fonda la soggettività a determinare in ultima analisi la forza tetica del dictum.

I testi legislativi si concludono con gli articoli di entrata in vigore che precedono la firma e i riferimenti al campo indicale (*fatto/dato* + deittico di luogo, *addi* + deittico di tempo), che si ripetono con minime variazioni nel Corpus A (es. 35) mentre la formula cristallizzata utilizzata nel Corpus B (es. 36) corrisponde esattamente a quanto previsto dalla legislazione di origine nazionale del Corpus C (es. 37).

(35) *Articolo 16*

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 17

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. (Direttiva 1999/2/CE)

(36) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo. (Decreto legislativo 21 marzo 2005 n. 73)

(37) Il presente decreto entra in vigore dal 1° giugno 2004.

Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. (Decreto legislativo 5 aprile 2002 n. 77)

6. Conclusioni

Nello studio qui proposto ci si è concentrati su aspetti di semantica e pragmatica giuridica che si manifestano nella codifica morfosintattica degli enunciati legislativi che caratterizzano le norme in lingua italiana. L'uso di corpora ha consentito di corroborare la tesi sull'esistenza di varietà legislative correlate con variabili situazionali quali il contesto giuridico di riferimento (europeo o nazionale), la prassi redazionale (plurilingue o monolingue) e il sotto-genere legislativo finalizzato al raggiungimento di un specifico intento comunicativo. Per le direttive si tratta di testi legislativi che mirano a stabilire obiettivi da raggiungere necessariamente; per le misure italiane di attuazione, di definire modalità e mezzi con cui raggiungerli; per gli strumenti legislativi di origine italiana, della determinazione congiunta di obblighi e di indicazioni per il loro raggiungimento. A livello di prassi redazionale, ci si confronta con un processo plurilingue su cui si fonda il diritto europeo (Corpus A) rispetto a una redazione orientata da una traduzione intralinguistica (Corpus B) e dall'adesione alle caratteristiche intertestuali del genere legislativo nella tradizione italiana (Corpus C).

L'ipotesi di partenza era che si venisse a configurare un continuum orientato, da un lato, verso il polo del diritto dell'Unione europea, e il diritto nazionale dall'altro. Le misure di attuazione collocate in una posizione intermedia: tradotte intralinguisticamente per rispondere alle norme redazionali italiane ma con proprie specificità, spesso dovute a un processo di ibridazione con le norme europee da cui si originano,⁴¹ tali da confermare per il Corpus B l'esistenza di un sotto-genere a sé, rispetto al Corpus A, anche nella rappresentazione di scenari deontici e nell'espressione della performatività, analogamente a quanto osservato per la distribuzione dei verbi modali (Mori 2020), a livello di organizzazione sintattica (Mori 2019b) e sul piano lessico-sintattico (Mori 2019b).

Le analisi condotte sono state rivolte all'individuazione delle forme con cui modalità deontica e performatività giuridica si manifestano negli enunciati legislativi (rispettivamente direttivi o dichiarativi) nei testi legislativi europei e nazionali, al fine di evidenziare analogie e differenze nella loro distribuzione e qualificazione.

⁴¹ A questo proposito Ferraresi e Bernardini (2019) propongono di parlare di un "mediation effect" per interpretare alcuni risultati emersi dal confronto interlinguistico (inglese-italiano) e intralinguistico sull'EOMC.

Il criterio seguito nell'identificazione di caratteristiche morfosintattiche ha previsto la selezione di forme e strutture rilevanti sul piano della semantica e della pragmatica giuridica in relazione all'espressione della modalità deontica e della performatività giuridica in termini di costitutività.

La metodologia utilizzata ha previsto la valutazione comparativa di risultati provenienti dal monitoraggio automatico del profilo linguistico (§ 3.1) e dalla combinazione di approcci quantitativi, *corpus-driven* e *corpus-based*, che hanno consentito l'individuazione di fenomeni di variazione caratterizzanti i tre corpora legislativi così da orientare un'analisi qualitativa dei dati nel loro contesto d'uso fornendone esemplificazioni.

Per quanto riguarda la codifica morfologica, in tutti e tre i corpora legislativi, l'uso del modo indicativo è predominante, sebbene B e C siano allineati rispetto a una maggior frequenza dei participi, che risulta marginale in A (Tabella 1). A livello di tempo verbale, si rinviene una presenza quasi esclusiva del presente nel Corpus A, mentre in C (e in misura inferiore in B) emerge anche il ricorso al futuro (Tabella 2). Per quanto riguarda il numero, nelle direttive sono sovrarappresentate le forme flesse alla terza persona plurale, mentre nei dispositivi nazionali di attuazione delle direttive e nella normativa di origine italiana si registra una maggiore frequenza di occorrenze alla terza persona singolare (Tabella 3). Nel confronto intercorpora, volto a evidenziare la rappresentazione di scenari deontici, è stata anche considerata la distribuzione frequenziale delle forme attive e passive per valutarne la produttività nei tre corpora (Tabelle 4-5). La riflessione sul presente indicativo, che nel discorso giuridico non ha una valenza referenziale ma può codificare tanto la modalità deontica quanto quella performativa, è stata orientata dalla netta tendenza che emerge nella distribuzione del campione di verbi, tipicamente presenti in enunciati legislativi: le direttive sono caratterizzate dall'uso delle forme attive del verbo (con un valore circa doppio rispetto alle corrispondenti forme al passivo) mentre nelle norme di origine italiana è sovrarappresentato il ricorso al passivo, con un valore del doppio superiore rispetto ai medesimi verbi alla diatesi attiva. Le forme attive e passive del presente indicativo (terza persona singolare e plurale) più ricorrenti sono state oggetto di un approfondimento qualitativo finalizzato ad evidenziarne la duplice valenza, prescrittiva e performativa andando ad esaminare l'uso ambivalente dell'indicativo presente, finalizzato a realizzare l'effetto costitutivo della norma oltre che a rappre-

sentare scenari deontici (§ 4). L'analisi qualitativa condotta su una serie di esempi ha evidenziato una correlazione tra criteri semantici e parametri pragmatici che consentono di interpretare la valenza pragmalinguistica degli enunciati legislativi più rappresentati. In particolare quando in presenza di soggetti animati, seppur non prototipici (ad es. *Stati membri* o *autorità competente*), il presente indicativo occorre in enunciati che si configurano come direttivi mentre con soggetti inanimati e determinate spie cotestuali (*presente, tale, come segue*, etc.) l'indicativo presente assume una valenza performativa, all'interno di enunciati dichiarativi. L'analisi del profilo collocazionale dei verbi maggiormente attestati ha evidenziato differenze quantitative e un diverso rapporto tra i verbi giuridici alla diatesi attiva o passiva. La distribuzione delle forme passive è sovrarappresentata in tutti e tre i corpora rispetto alle forme attive dei verbi considerati, in misura maggiore nella legislazione di origine nazionale del Corpus C. Inoltre gli esempi estratti dai corpora legislativi nazionali (B e C) mostrano il ricorso ad ancoraggi intertestuali o intratestuali che contribuiscono all'espressione della performatività all'interno di enunciati dichiarativi.

Nel § 5 l'attenzione si è concentrata sull'espressione della performatività a livello giuridico, andando a estrarre dai corpora i dati quantitativi relativi ad alcuni verbi performativi giuridici (Tabelle 6-7), per poi analizzarne l'uso all'interno di enunciati legislativi produttivi di effetti linguistici in termini di costitutività. Gli esempi discussi in § 5.1 mostrano come l'espressione della performatività giuridica si manifesta variabilmente nei tre corpora, mediante forme verbali o collocazioni (Tabella 8) dotate di una "forza costitutiva" riconducibile a un'autorità esterna (più o meno esplicitamente presente nel cotesto) che ha il potere di provocare un cambiamento nello stato di cose. Pertanto, nel § 5.2, ci si è soffermati su casi in cui il discrimine risulta di difficile identificazione o, a volte, ci si trova di fronte a una sovrapposizione delle due valenze o a casi di limitazione della forza illocutiva di alcuni enunciati legislativi che, pur realizzando atti esercitivi, risultano sottoposti a vincoli giuridici o a condizioni extra-linguistiche. Nel Corpus A questo si manifesta mediante il frequente uso del connettivo condizionale *purché* o di *fatto salvo* come legal lexical bundle preferito rispetto a *fermo restando* e *previo* + N, rispettivamente sovrarappresentati in B e in C (Tabella 9). È stato inoltre interessante

considerare alcuni costrutti morfosintattici, dotati di struttura predicativa, che sono attestati nel discorso giuridico dove assumono tanto valenza prescrittiva quanto performativa in relazione al cotesto e al contesto (Tabella 10).

Infine, nel tentativo di isolare delle tendenze, è stato utile considerare la correlazione tra costitutività delle norme e testualità rispetto all'articolazione dell'impianto macro-strutturale (§ 5.3). Una peculiarità, che interessa i casi in cui valore deontico e performativo convergono, riguarda gli enunciati deputati a fornire definizioni, contenute o meno, in sezioni testuali preposte. Infatti, diversamente da quanto accade a livello nazionale, nelle direttive così come nelle misure di attuazione, si rinvencono articoli di "Definizioni" in cui andare a reperire chiarimenti terminologici. All'interno di questi, sia in A che in B, si ripetono clausole introduttive (Tabella 11) che confermano la necessità, per le norme inserite nella cornice europea (direttive) o da essa dipendenti (leggi e decreti legislativi di attuazione delle direttive), di rendere inequivocabile il significato per il sistema giuridico di riferimento.

Complessivamente i risultati ottenuti e discussi hanno consentito di individuare diverse soluzioni finalizzate a rappresentare linguisticamente gli scenari deontici all'interno dei quali si situano le norme, dimostrando traiettorie di variazione intra-genere tra direttive europee (Corpus A), leggi italiane di attuazione (Corpus B) e leggi redatte a livello nazionale, senza condizionamenti da parte del diritto dell'UE (Corpus C). L'osservazione di due aspetti complementari per lo studio dei testi legislativi, modalità deontica e performatività, mostra come nel sottogenere direttiva si manifestino maggiormente le norme prescrittive con un maggior ricorso alla costruzione di scenari deontici che troveranno una loro successiva attualizzazione. Nella legislazione nazionale è più rilevante l'incidenza delle norme costitutive a causa della loro applicabilità diretta che si rinviene in un maggiore ricorso all'espressione della performatività.

Inoltre le riflessioni qui presentate si inseriscono nella discussione al centro del dibattito scientifico internazionale sulle dinamiche variazionali correlate al diverso contesto legislativo e al loro polimorfismo redazionale, più o meno orientato verso il plurilinguismo, confermando le intuizioni di Gémar (1981: 349): "au rythme des relations internationales peu à peu il se dégage par osmose des principes «communautaires»

sur lesquels finiront par se rejoindre les grandes traditions et les grands systèmes juridiques pour former l'union symbiotique déjà réalisée dans quelques domaines”.

In conclusione, l'approccio metodologico utilizzato conferma i vantaggi che derivano dall'interpretazione di dati ottenuti con una triangolazione di metodi: NLP integrato con un approccio misto quantitativo (di tipo *corpus-based* e *corpus-driven*) e qualitativo nella prospettiva di una sociolinguistica dei corpora (Mori 2019a).

Laura Mori
Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT
Via Cristoforo Colombo, 200 - 00147 Roma
laura.mori@unint.eu

Bibliografia

- Austin, John Langshaw, 1962, *How to do things with words*, Oxford, Oxford University Press.
- Bambi, Federigo, 2012, “Le ragioni della storia. Tra due bilinguismi”. In: Pozzo, Barbara / Bambi, Federigo (a cura di), *L'italiano giuridico che cambia*, Firenze, Accademia della Crusca: 15–29.
- Belvedere, Andrea, 1994, “Linguaggio giuridico”. *Digesto delle discipline privatistiche XI*: 21–31.
- Benveniste Émile, 1963, “La philosophie analytique et le langage”. *Les Études philosophiques* 1: 3-11.
- Berruto, Gaetano, 2011, “Registri, generi e stili: Alcune considerazioni su categorie mal definite”. In: Cerruti, Massimo / Corino, Elisa, Onesti, Cristina (a cura di), *Formale e informale. La variazione di registro nella comunicazione elettronica*, Roma, Carocci Editore: 15-35.
- Biber, Douglas / Conrad, Susan, 2009, *Register, genre, style*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Bhatia, Vijay Kumar, 1987, “Textual-mapping in British Legislative Writing”. *World Englishes* 6/1: 1-10.
- Bhatia, Vijay Kumar, 1993, *Analysing genre: language use in professional settings*, London, Longman.
- Caffi, Claudia, 2009, *Pragmatica. Sei lezioni*, Roma, Carocci.

- Caliendo, Giuditta, 2004, “Modality and Communicative Interaction in EU Law.” In: Candlin, Christopher, N. / Gotti, Maurizio (eds.) *Intercultural Aspects of Specialized Communication*, Bern, Peter Lang: 241–259.
- Caliendo, Giuditta / Di Martino, Gabriella / Venuti, Marco, 2005, “Language and Discourse Features of EU Secondary Legislation”. In: Cortese, Giuseppina / Duszak, Anna (eds.) *Identity, Communication, Discourse. English in Intercultural settings*, Bern, Peter Lang: 381-404.
- Cao, Deborah, 2007, *Translating law*, Clevedon, Multilingual Matters.
- Carcattera, Gaetano, 1974, *Le norme costitutive*, Milano, Giuffrè.
- Carcattera, Gaetano, 1979, *La forza costitutiva delle norme*, Roma, Bulzoni.
- Caterina, Raffaele, / Rossi, Piercarlo, 2008, “L’italiano giuridico”. In Pozzo, Barbara / Timoteo, Marina (a cura di), *Europa e linguaggi giuridici*, Milano, Giuffrè Editore: 185–208.
- Commissione europea. Direzione Generale della Traduzione, 2009, *Tradurre per una comunità multilingue*, Lussemburgo, Ufficio per le pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
- Conte, Amedeo, 1994, “Fenomenologia del linguaggio deontico”. In: Scarpelli, Ugo / Di Lucia, Paolo (a cura di), *Il linguaggio del diritto*, Milano, LED Edizioni Universitarie.
- Cornu, Gérard , 2005, *Linguistique juridique*, 3ème édition, Paris, Montchrestien.
- Cortelazzo, Michele, 2010, “Linguaggio giuridico-amministrativo”. In: Simone, Raffaele (a cura di), *Enciclopedia dell’italiano*, Roma, Treccani.
- Dell’Orletta, Felice, 2009, “Ensemble system for Part-of-Speech tagging”. In: *Proceedings of Evalita’09* (Evaluation of NLP and Speech Tools for Italian), http://www.evalita.it/sites/evalita.fbk.eu/files/proceedings2009/PoSTagging/POS_ILC.pdf.
- Felici, Annarita, 2012, ”Shall ambiguities in EU legislative texts”. *Comparative Legilinguistics. International Journal of Legal Communication* 10: 51-66.
- Felici, Annarita, 2013, “Human Rights across time and space: a cross-linguistic analysis of performatives in English and Italian”. *Journal of Applied Linguistics* 23/1: 31-43.
- Ferraresi, Adriano / Bernardini, Silvia, 2019, “Lexical simplification in English and Italian Eurolects: (con|di)vergences”. Convegno dell’Associazione Italiana di Anglistica *Thinking out of the Box in Language, Literature, Cultural and Translation Studies: Questioning Assumptions, Debunking Myths, Trespassing Boundaries*, Università degli Studi di Padova, 5-7 Settembre 2019.

- Fiorito, Lorenzo, 2006, "On Performatives in Legal Discourse". *Metalogicon* 19/2: 101-112.
- Garzone, Giuliana, 1996, *Performatività e linguaggio giuridico. Una proposta di classificazione. Con osservazioni contrastive inglese-italiano*, Milano, Centro Linguistico Università Bocconi.
- Garzone, Giuliana, 1999, "Espressione della performatività nel testo giuridico: italiano e inglese a confronto". In: Azzaro, Gabriele / Ulrych, Margherita (a cura di). *Anglistica e....: metodi e percorsi comparatistici nelle lingue*, Trieste, Edizioni dell'Università di Trieste: 127-144.
- Garzone, Giuliana, 2008, "Gli enunciati performativi nel testo giuridico inglese: la prospettiva linguistica". In: Garzone, Giuliana / Santulli, Francesca (a cura di). *Il linguaggio giuridico. Prospettive interdisciplinari*, Milano, Giuffrè: 57-87.
- Garzone, Giuliana, 2013, "Variation in the use of modality in legislative texts: focus on shall", *Journal of Pragmatics* 57: 68-81.
- Garzone, Giuliana / Salvi, Rita, 2007, *Legal English*, Milano, Egea - Università Bocconi Press.
- Gémar, Jean-Claude, 1981, "Réflexions sur le langage du droit: problèmes de langue et de style". *Meta. Journal des traducteurs* 26: 338-349.
- Gualdo, Riccardo, (2011), "Il linguaggio del diritto". In: Gualdo, Riccardo / Telve, Stefano, *Linguaggi specialistici dell'italiano*, Roma, Carocci editore: 411- 461.
- Ioriatti Ferrari, Elena, 2010, "Linguismo eurunionico e redazione della norma comunitaria scritta". In: Visconti, Jaqueline (a cura di) *Lingua e diritto: livelli di analisi*, Milano, LED Edizioni Universitarie: 261-312.
- Kurzton, Dennis, 1997, "Legal language: varieties, genres, registers, discourses". *International Journal of Applied Linguistics* 9/2: 119-139.
- Mattila, Heikki, 2013, *Comparative legal linguistics: Language of law, Latin and modern lingua francas* (2nd ed.), Farnham, Ashgate.
- Mantovani, Dario, 2008, "Lingua e diritto. Prospettive di ricerca fra sociolinguistica e pragmatica". In: Garzone, Giuliana / Santulli, Francesca (a cura di), *Il linguaggio giuridico. Prospettive interdisciplinari*, Milano, Giuffrè: 17-56.
- Megale, Fabrizio, 2008, *Teorie della traduzione giuridica fra diritto comparato e "translation studies"*, Napoli, Editoriale scientifica.
- Montemagni, Simonetta, 2013, "Tecnologie linguistico-computazionali e monitoraggio della lingua italiana", in *Studi Italiani di Linguistica Teorica e Applicata* 1: 145-172.

- Mori, Laura, 2018a (ed.) *Observing Eurolects. Corpus analysis of linguistic variation in EU law*, Amsterdam, John Benjamins.
- Mori, Laura, 2018b, "Introduction. The Eurolect Observatory Project". In: Mori, Laura (ed.), *Observing Eurolects. Corpus analysis of linguistic variation in EU law*, Amsterdam, John Benjamins: 2-26.
- Mori, Laura, 2018c, "Observing Eurolects: the case of Italian". In: Mori, Laura (ed.), *Observing Eurolects. Corpus analysis of linguistic variation in EU law*, Amsterdam, John Benjamins: 200-242.
- Mori, Laura, 2019a, "La sociolinguistica dei corpora per lo studio della lingua inclusiva di genere nelle varietà legislative dell' Eurolect Observatory Multilingual Corpus (francese, inglese, italiano, spagnolo, tedesco)". In: Cavagnoli, Stefania / Mori, Laura (eds.) *Gender in legislative languages. From EU to national law in English, French, German, Italian and Spanish*, Berlin, Frank & Timme: 39-65.
- Mori, Laura, 2019b, "Configurazioni strutturali e funzioni discorsive dei *lexical bundles* nella costruzione testuale delle leggi italiane nazionali e di derivazione europea". In: Bombi, Raffaella (a cura di), *Saggi interlinguistici e metalinguistici*, Roma, Il Calamo, 79-88.
- Mori, Laura, 2019c, "Complessità sintattica e leggibilità. Un monitoraggio linguistico per la valutazione dell'accessibilità dei testi legislativi europei e italiani". *Studi Italiani di Linguistica Teorica e Applicata* 48: 627-657.
- Mori, Laura, 2019d, "Dall'armonizzazione all'ibridazione nei testi legislativi: evidenze linguistiche e manifestazioni interculturali nell'italiano tradotto". *EntreCulturas. Revista de Traducción y Comunicación Intercultural* 10: 377-392.
- Mori, Laura, 2020, "La distribuzione dei verbi modali in testi legislativi europei e italiani. Uno studio corpus-based sulla variazione intralinguistica di *dovere* e *potere*". *AIQN-L. Annali del Dipartimento di Studi Letterari, linguistici e comparati. Sezione Linguistica*, 9: 141-163.
- Mori, Laura, Szmrecsanyi, Benedikt, 2020, "Mapping Eurolects: an aggregate perspective on similarities between legislative varieties". *Languages in Contrast. International Journal for Contrastive Linguistics*, Online First.
- Mortara Garavelli, Bice, 2001, *Le parole e la giustizia*, Torino, Einaudi.
- Pozzo, Barbara, 2012, "Le ragioni del Convegno. L'italiano e la sfida del multilinguismo europeo". In: Pozzo, Barbara / Bambi, Federico. *L'italiano giuridico che cambia*, Firenze, Accademia della Crusca: 7-14.

- Prieto Ramos, Fernando, 2014, "International and supranational law in translation: from multilingual lawmaking to adjudication". *The Translator* 20/3: 313-331.
- Robertson, Colin, 2010, "Legislative drafting in English for non-native speakers". *ESP Across Cultures* 5: 147-163.
- Rovere, Giovanni, 2005, *Capitoli di linguistica giuridica. Ricerche su corpora elettronici*, Torino, Edizioni dell'Orso.
- Roversi, Claudio, 2012, *Costituire: uno studio di ontologia giuridica*, Torino, Giappichelli Editore.
- Sabatini, Francesco, 1999, "'Rigidità-esplicitzza' vs 'elasticità-implicitzza': possibili parametri massimi per una tipologia dei testi". In: Skytte, Gunter / Sabatini, Francesco (a cura di), *Linguistica testuale comparativa*, København, Museum Tusulanum Press: 141-172.
- Sandrelli, Annalisa, 2018, "Observing Eurolects: the case of English". In Mori, Laura (ed.), *Observing Eurolects. Corpus analysis of linguistic variation in EU law*, Amsterdam, John Benjamins: 64-92.
- Sandrelli, Annalisa, 2019, "A corpus-based study of deontic modality in English Eurolect". Convegno dell'Associazione Italiana di Anglistica *Thinking out of the Box in Language, Literature, Cultural and Translation Studies: Questioning Assumptions, Debunking Myths, Trespassing Boundaries*, Università degli Studi di Padova, 5-7 Settembre 2019.
- Searle, John R., 1969, *Speech Acts: an essay in the philosophy of language*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Steunenbergh, Bernard / Voermans, Wim, 2006, *The transposition of EC directives: A comparative study of instruments, techniques and processes in six member states*, Nijmegen, Wolf Legal Publisher.
- Tognini Bonelli, Elena, 2001, *Corpus linguistics at work*, Amsterdam, John Benjamins.
- Tomatis, Marco Stefano, 2018, "The Eurolect Observatory Multilingual Corpus. Construction and query tools". In: Mori, Laura (ed.) *Observing Eurolects. Corpus analysis of linguistic variation in EU*, Amsterdam, John Benjamins: 28-45.
- Venturi, Giulia, 2011, *Lingua e diritto: una prospettiva linguistico-computazionale*, Tesi di dottorato non pubblicata, Torino, Università degli Studi di Torino.
- Venturi, Giulia, 2012, "*Semantic annotation of Italian legal texts: A FrameNet-based approach*". In Fried, Mirjam / Nikiforidou Kiki (eds.) *Advances in Frame Semantics*, Amsterdam, John Benjamins: 51-84.

- Zuanelli, Elisabetta, 1998, “La dimensione pragmatica del testo normativo”. *Iter legis* 2/1: 260-274.
- Zuanelli, Elisabetta, 2000, “Macro-struttura pragmatica de modelli di interazione nel testo normativo”. In: Veronesi, Daniela (a cura di) *Linguistica giuridica italiana e tedesca/Rechtslinguistik des Deutschen und Italienischen*, Padova, Unipress: 85-99.
- Werlich, Egon, 1976, *A Text Grammar of English*, Quelle-Meyer, Heidelberg.
- Williams, Christopher, 2005, “Vagueness in legal texts: is there a future for shall?”. In: Bhatia, Vijay K. / Engberg, Jan / Gotti, Maurizio, Heller, Dorothee (eds.), *Vagueness in Normative Texts*, Bern, Peter Lang: 201-224.
- Williams, Christopher, 2011, “Legal English and Plain language: an update”. *ESP Across Cultures* 8: 139-151.

